

## CXXXIV TORNATA

## SABATO 14 LUGLIO 1917

## Presidenza del Presidente MANFREDI

## INDICE

<b>Disegni di legge (discussione di):</b>	
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (N. 360-A) (seguito) pag.	3736
	3748
<b>Oratori:</b>	
BENEVENTANO . . . . .	3738
CAVASOLA . . . . .	3757
DE NAVA, <i>ministro dell'industria, commercio e lavoro</i> . . . . .	3738, 3751
FAINA . . . . .	3748
FRERERO DI CAMBIANO . . . . .	3744
FRASCARA . . . . .	3750
LAMBERTI . . . . .	3741
TANARI . . . . .	3736
(presentazione di) . . . . .	3733
<b>Interpellanze (Svolgimento dell'interpellanza del senatore Brandolin al ministro della guerra per conoscere le ragioni che hanno permesso la distribuzione delle medaglie commemorative alle infermiere della Croce Rossa colla semplice scritta sulla fascetta di « Guerra italo-austriaca », mentre l'Italia sta combattendo, in pieno e leale accordo coi suoi alleati, una guerra mondiale contro il barbaro e prepotente sogno di egemonia teutonica).</b>	3734
<b>Oratori:</b>	
BRANDOLIN . . . . .	3734
GIARDINO, <i>ministro della guerra</i> . . . . .	3735
<b>Interrogazioni (annuncio di un'interrogazione del senatore Bergamasco al Presidente del Consiglio).</b>	3737
<b>Oratori:</b>	
BERGAMASCO . . . . .	3757
BOSELLI, <i>presidente del Consiglio</i> . . . . .	3757
<b>Relazioni (presentazioni di) . . . . .</b>	3734
<b>Sull'ordine dei lavori del Senato . . . . .</b>	3758
<b>Oratori:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	3758
FERRERO DI CAMBIANO . . . . .	3758
PEDOTTI . . . . .	3758
<b>Votazioni a scrutinio segreto (risultato di) . . . . .</b>	3757

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e i ministri degli affari esteri, delle colonie, dell'interno, di grazia e giustizia e dei culti, del tesoro, della guerra, delle armi e munizioni, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dei trasporti marittimi e ferroviari, di agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro, delle poste e telegrafi e il senatore Scialoja ministro senza portafoglio.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

## Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Con suo messaggio il Presidente della Camera dei deputati trasmette al Senato una proposta di legge, d'iniziativa di quel ramo del Parlamento, per un'« Inchiesta parlamentare sulle liquidazioni delle gestioni per le esposizioni di Roma, Torino e Palermo e liquidazione delle esposizioni di Buenos-Ayres, Bruxelles, Faenza e Parma ».

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Stante l'indole di questo disegno di legge d'iniziativa della Camera dei deputati e la sua urgenza, pregherei il Senato a voler consentire che sia deferito all'esame della Commissione di finanze.

PEDOTTI, *presidente della Commissione di finanze*. La Commissione di finanze non ha nulla in contrario a questa proposta.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1917

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione, questo disegno di legge sarà deferito alla Commissione di finanze per il suo esame.

Così rimane stabilito.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato tre disegni di legge, approvati dalla Camera dei deputati, per convalida di decreti di prelevamento del fondo di riserva per le spese impreviste in tre periodi di vacanze parlamentari.

BIANCHI RICCARDO, *ministro dei trasporti marittimi e ferroviari*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI RICCARDO, *ministro dei trasporti marittimi e ferroviari*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 21, relativo ad ulteriore proroga del termine assegnato dall'art. 2 della legge 23 luglio 1914, n. 748, pel compimento dei lavori della Commissione per la compilazione del bilancio tecnico della gestione « Fondo pensioni e sussidi », per il personale ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. Do atto ai signori ministri della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso regolamentare.

#### Presentazione di relazioni.

PEDOTTI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato fino al 31 ottobre prossimo.

Ho pure l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge per l'esercizio provvisorio per il Fondo dell'emigrazione per lo stesso periodo di tempo.

DE NOVELLIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NOVELLIS. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge per conversione in legge del decreto

luogotenenziale relativo alla classificazione delle scuole d'industria e commercio.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge per la esenzione da imposta dell'energia elettrica per riscaldamento.

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Pedotti, De Novellis e Lambertini della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro del Consiglio Superiore di pubblica istruzione.

Pregio il senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Nomina degli scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che scrutineranno le schede di questa votazione.

Sono sorteggiati i nomi dei senatori Torrigiani Luigi, Marchiafava e Venosta.

#### Svolgimento dell'interpellanza del senatore Brandolin al ministro della guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Brandolin al ministro della guerra per conoscere le ragioni che hanno permesso la distribuzione delle medaglie commemorative alle infermiere della Croce Rossa colla semplice scritta sulla fascetta di: « Guerra italo-austriaca », mentre l'Italia sta combattendo, in pieno e leale accordo coi suoi alleati, una guerra mondiale contro il barbaro e prepotente sogno di egemonia teutonica.

Ha facoltà di parlare il senatore Brandolin.

BRANDOLIN. Alcuni mesi fa vennero distribuite alle benemerite infermiere della Croce Rossa delle medaglie con una fascetta di guerra e su queste stava incisa l'iscrizione di « Guerra italo-austriaca ». Questa scritta, non corrispon-

dente alla guerra che stiamo combattendo, stupi le nostre infermiere e soprattutto stupi quelle volenterose straniere che sono al servizio della Croce Rossa italiana.

Esse certamente si saranno chieste se prestavano l'opera loro per una guerra eminentemente italiana, oppure se, prestando l'opera loro in Italia, servivano la causa comune. Difatti quale è la ragione di singolarizzare la nostra guerra?

Non combattiamo noi contro gli Imperi Centrali ed i loro alleati?

Sono vane le parole che entusiasmano le nostre valorose truppe ed i nostri spiriti nel dare alla guerra quel carattere di mondialità contro la barbarie e contro lo spirito tedesco degli Imperi Centrali?

Non siamo noi firmatari fino dall'origine della nostra guerra del Patto di Londra?

Non abbiamo noi dichiarato fino dal 1915 la guerra alla Turchia ed alla Bulgaria e dal 1916 alla Germania?

Ed anche prima della dichiarazione di guerra alla Germania non eravamo in guerra contro di essa virtualmente?

I soldati, gli aviatori, i sottomarini tedeschi combattevano contro di noi e non si nascondevano, vogliamo noi non essercene accorti?

Queste furono le domande che tutti si fecero nel vedere quella scritta.

Il Comitato di Venezia protestò, ma non ebbe alcuna soddisfazione, anzi gli venne risposto dalla Presidenza che tale dicitura fu adottata perchè ricorre frequentemente anche nei documenti ufficiali del Governo.

Il Senato comprenderà come l'argomento, che può avere l'aspetto di una cosa di poca importanza, ne acquista moltissima per il fatto che fra le infermiere della Croce Rossa italiana militano delle infermiere volontarie dei paesi alleati.

Non vi è ragione di screditare all'estero la nostra guerra, rimpicciolandola e togliendole quel carattere di leale cooperazione e di mondiale solidarietà contro la barbarie dei nostri nemici.

Se errore di conto vi fu non deve essere difficile ritirare le fascette distribuite, sostituendole con altre che portino una scritta più consona ai sentimenti che animano il Paese; se tale sostituzione non si facesse resterebbe l'impressione che la nostra Croce Rossa avesse

compiuto tale inesattezza col proposito di compierlo, ciò che non credo, e nel paese, e forse oltre il paese, male si giudicherebbero i sentimenti della nostra Presidenza della Croce Rossa.

Tale scritta, se restasse, smentirebbe la nobile affermazione che un principe di Casa Savoia è andato a fare oltre l'Oceano.

« Noi e voi, egli disse, siamo in guerra non perchè un pericolo imminente ci abbia minacciati, ma per gli stessi ideali di umanità e di giustizia ».

L'Italia ha preso la decisione suprema quando l'ha chiamata la voce di tutti i morti invendicati, di tutte le nazioni straziate, di tutte le atroci violazioni del diritto delle genti! E quando è entrata sicura ed orgogliosa della propria forza a prendere parte al conflitto, sapeva sì, che era suonata la bella ora d'incamminarsi verso la via dei contesi confini, ma non aveva limitato il sacro concetto di rivendicazione nella breve cerchia di una restituzione territoriale.

L'Italia ha avuto grande ed intera la visione di tutto il proprio dovere di fronte all'umanità dolante e conculcata, ed ha voluto affermare la coscienza del proprio ufficio nella steria.

Perchè dunque isolare ora, sia pure senza intenzione, la nostra guerra?

È sempre bene evitare che la più leggera nube di dissenso possa venire ad oscurare il puro cielo ove brilla di viva luce la fiamma di un alto ideale di giustizia che abbraccia l'umanità.

Sarà giusto e simpatico se sopra la nuova targhetta si leggerà una scritta che risponda meglio alla magnifica verità del nostro compito in quest'ora tragica e solenne. (*Approvazioni*).

GIARDINO, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *ministro della guerra*. La medaglia militare al merito della Croce Rossa è una decorazione interna della Croce Rossa che, come l'altra distinzione che è conferita agli oblatori, è stata approvata in Consiglio dei ministri, ma porta su fascette speciali l'indicazione di quel merito per il quale è stata conferita. Così per 25 anni di servizio la Croce Rossa applica alla decorazione una fascetta su cui è scritto: « Fidelitas ». Per la guerra applica alla decorazione una fascetta su cui ha creduto scrivere la dicitura della quale il se-

natore Brandolin si lagna. Ma, ripeto, è una decorazione interna dell'associazione della Croce Rossa e la fascetta applicata in questo modo per determinare il merito fa sì che questa decorazione non sia una medaglia commemorativa per la guerra in nessuna maniera, ma soltanto la determinazione di quel servizio reso. Io pertanto non credo, e veramente anche non ho sentito, che negli stabilimenti della Croce Rossa questa fascetta abbia potuto assumere un significato tale da isolare la nostra guerra nel grande conflitto mondiale; nè che questa interpretazione abbiano potuto darci, all'infuori di casi sporadici, le infermiere straniere le quali appunto, vivendo nella Croce Rossa, dovrebbero sapere (e se non lo sanno hanno torto) che è una decorazione interna della Croce Rossa, nella quale il Governo non ha nessuna parte. Ora il ritirare la fascetta, all'infuori dell'ingerenza che questo atto porterebbe in una questione interna della Croce Rossa, non sarebbe difficile; ma difficile diventerebbe il determinare la dicitura da sostituire a quella esistente, perchè io credo che la guerra non potrà essere battezzata che quando sarà finita, e quando si saranno visti gli scopi che essa ha raggiunti e, nella grande fioritura delle argomentazioni in proposito, quali siano stati veramente gli scopi di ciascuna e di tutte le Nazioni. (*Bravo, bene*).

Ma c'è una ragione che mi pare più importante. Secondo me, il portare questa fascetta non ha ora, nell'interpretazione della nostra guerra, così grande importanza come quella che vi è stata attribuita dal senatore Brandolin; ma credo invece che, dopo tanto tempo che si trova in distribuzione, acquisterebbe un significato grande se si ritirasse per sostituirla con un'altra.

Per queste ragioni non credo di poter dare affidamento qualsiasi all'onorevole senatore Brandolin circa il ritiro immediato di questa fascetta. Credo più conveniente di lasciare le cose come si trovano: alla fine della guerra si battezzerà la guerra e si potrà quindi sostituire anche questa fascetta. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro esaurita l'interpellanza.

BRANDOLIN. Ringrazio il ministro delle sue spiegazioni.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura » (N. 360-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ».

Ieri, come il Senato ricorda, venne iniziata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Tanari.

TANARI. Mi consenta il Senato brevissime parole su quest'importantissimo progetto di legge che, salvo alcune modificazioni d'ordine pratico e tecnico, ha tutta la mia approvazione per il pensiero ed i concetti che lo guidano. Convinto da lunghissimi anni della opportunità di queste forme di previdenza sociale, che io applicai le quante volte se ne presentò l'occasione, sia nel campo agricolo che in quello industriale, non compresi mai per quale ragione nel nostro paese fino ad oggi, gli operai dei campi dovessero avere un trattamento differente da quelli delle officine. Conosciamo perfettamente che il rischio agricolo è minore, ha meno importanza di quello industriale; ma nondimeno il rischio esiste, e quindi è dovere di giustizia di provvedervi. Vorrà dire che l'entità del premio assicurativo sarà in rappresentanza del maggior o minor rischio agricolo in confronto a quello industriale.

Io approvo pienamente il concetto espresso nella relazione della Commissione, di lasciare sussistere le associazioni libere accanto all'opera che svolgerà il benemerito Istituto Nazionale per gli infortuni; e questo per due ragioni: l'una che in fondo è a queste associazioni private che noi dobbiamo se fino ad ora potremmo assicurare contro il rischio agricolo i nostri contadini; l'altra ragione ha un carattere superiore. Io ritengo che dal punto di vista politico ed economico, lo Stato, nell'interesse generale del paese, abbia sempre ragione di monopolizzare tutte quelle industrie che si sviluppano con carattere di monopolio, ma è meno utile il monopolizzare quelle altre industrie che si sviluppano con carattere di concorrenza. Non che lo Stato non abbia sempre il diritto di istituire industrie statali accanto a quelle private; le due industrie potranno

farsi reciproco controllo; ma io approvo pienamente nella relazione il concetto di voler lasciar libere le associazioni private accanto a quelle statali, per le ragioni che ho detto.

Un altro punto d'ordine meno elevato e che io approvo pienamente, sia nel progetto di legge che nella relazione della Commissione, si è quello in cui si ammette che il premio sarà commisurato in relazione della superficie, della qualità, della coltura intensiva o estensiva, di appoderamento o meno, del presumibile reddito dei terreni stessi. Con ciò si viene giustamente a esonerare i proprietari dall'obbligo di tenere il libro-paga. Ora il libro-paga si tiene con grandissima facilità in tutte quelle industrie in cui il numero e la qualità degli operai si mantengono costanti dal principio alla fine dell'anno. Non è così nelle industrie agricole nelle quali invece si possono avere grandissime variazioni nel personale impiegato, di giorno in giorno, da stagione a stagione, ecc.

Quindi io approvo pienamente il concetto adottato, tanto più che è già ammesso nella legge per gli infortuni del lavoro industriale nel regolamento del marzo 1904, quando appunto a pagina 44 di quella legge si legge: « Ha inoltre facoltà di dispensare dalla tenuta del libro di matricola il capo esercente delle imprese e industrie che hanno carattere transitorio e che sono esercitate, come la trebbiatura, per breve periodo dell'anno ».

Dove dissento dal progetto di legge è su tre punti: sulla entità dell'indennità stabilita nel quadro che è al fondo della legge; sopra la valutazione della menomazione della capacità lavorativa dell'operaio in relazione del 20 per cento, e finalmente l'aver escluso o quasi dalla legge l'assicurazione temporanea, che forma in gran parte la ragione dell'assicurazione dell'operaio agricolo.

Sofferamoci un istante su ciascuno di questi tre punti. Ho detto che io ritengo l'indennità troppo esigua, e la ritengo troppo esigua anche in relazione agli aumenti salari, non in questo periodo bellico, ma in quelli che si erano adottati pochi mesi prima della dichiarazione di guerra in molte regioni d'Italia.

Inoltre l'adottare una tabella unica per tutto il Regno è qualche cosa che porterà certamente a delle gravi disparità di trattamento, perchè questa tabella proviene da valutazioni relative

all'entità del salario. L'aver una tabella unica vuol dire ammetterò che in tutta l'Italia vi siano salari unici in agricoltura; ora questo non è e non può essere.

Parlando l'altro giorno con l'onorevole ministro, al quale non avevo alcuna ragione di nascondere quelle poche critiche che io facevo a questo progetto di legge, gli proponevo di cambiare la dicitura di quella tabella, ed invece di scrivere: « Tabella delle indennità per infortuni sul lavoro », proponevo di scrivere: « Tabella minima delle indennità per gli infortuni sul lavoro », dando modo a quelli che volevano garantire somme superiori a quelle indicate in questa tabella di pagare premi superiori, e proporzionalmente avere indennità maggiori; ma l'onorevole ministro mi fece una giusta obiezione, obiezione che forse sarà sormontabile, ma certamente è una obiezione apprezzabile.

L'onorevole ministro disse: noi vogliamo riscuotere questi premi per mezzo delle esattorie con un aumento sulla sovrimposta, e quindi quante difficoltà non si avrebbero per applicare differenze di premi!

Mi pare che vi sia modo di risolvere la questione. Nella legge sugli infortuni l'indennità in caso di morte si cominciò con lo stabilirla in 1000 volte il salario; e l'indennità per causa d'infermità permanente in 1500 volte il salario; di poi, col crescere dei salari, si portarono le due indennità rispettivamente a 1500 e 1800 volte il salario. Ora, per qual ragione non si potrebbe stabilire nella legge un identico principio? Si abolirebbe così la tabella e ci si metterebbe in condizione di avere indennità corrispondenti alla variabilità dei salari che si verifica quasi per ogni regione d'Italia, altrimenti avremo con questa tabella delle indennità che rispondono sufficientemente al rapporto del salario coll'indennità stessa e in altre si sarà molto al disotto.

Se io considero le tariffe che abbiamo applicate nelle regioni emiliane, abbiamo una cifra d'indennità che risulta molto superiore a quella indicata con la tabella del progetto di legge.

Il secondo punto, quello di voler valutare la diminuita capacità dell'infortunato sul lavoro al di là del 20 per cento, a mio modo di vedere, porterà a gravi contestazioni ed a gravi ingiustizie; ingiustizie volontarie e ingiustizie

involontarie. Ingiustizie involontarie perchè, dividendosi il nostro Paese in varie zone assicurative, è impossibile che tutti coloro, i quali dovranno valutare queste menomazioni di potenzialità lavorativa dell'operaio, le valutino alla stessa stregua; avremo quelli più larghi e quelli più restrittivi, e così avremo di sparità di trattamento, contestazioni, ingiustizie involontarie. Ma io temo che si vada incontro anche a ingiustizie volontarie: unanimemente, si sa, gli uomini sentono le passioni politiche, e vi sono regioni in cui queste passioni politiche sono fortissime, e quando si troverà di fronte un liquidatore ad un operaio che non rappresenterà le stesse clientele politiche sue, in quel caso ci sarà tendenza a restringere a svantaggio dell'operaio; in altri casi ci sarà tendenza ad allargare.

Per togliere di mezzo questo inconveniente, quasi sicuro, a me sembra non ci sia altro che seguire quello che si fa già per la legge sugli infortuni industriali.

L'articolo 95 della legge incanada il liquidatore a stare sopra una falsa riga, dalla quale non è facile allontanarsi: si dice all'art. 95: « In caso d'invalidità permanente e parziale, all'effetto della liquidazione dell'indennità il salario si considera ridotto alle proporzioni seguenti: » E qui segue la tabella.

DE NAVA, ministro per l'industria, commercio e lavoro. Permetta onor. Tanari, noi avremo le stesse condizioni perchè l'art. 24 stabilisce di fare una tabella uguale a quella che ella ha indicato.

TANARI. A me parrebbe che si potrebbe togliere il 20 per cento, ma ad ogni modo non ho altro da aggiungere dopo l'affermazione del ministro su questo argomento.

Il terzo punto è la mancanza, a mio vedere, di considerare in modo definitivo, certo, l'assicurazione per l'indennità relativa all'infirmità temporanea.

Praticamente in agricoltura la forma di rischio, d'indennizzo, quella più corrente, è appunto quella per l'infirmità temporanea.

I casi d'infirmità permanente sono rari, sono invece frequentissimi i piccoli sinistri dovuti a piccoli incidenti che portano l'infirmità temporanea. A me sembra che la mancanza dell'indennità per l'infirmità temporanea costituisca una vera lacuna: e mi sembra che

dall'alta saggezza del Senato che ha affrontato la questione con tanta elevatezza, con tanto sentimento, non debba poi riuscire una legge la quale mentre è generosa da una parte viene ad essere greita dal punto di vista economico. Quindi desidererei che nella legge figurasse in modo stabile questa assicurazione temporanea, tanto più che nel progetto di legge esiste già, ma talmente condizionata da non aspettare da qui a tre anni. Nella relazione si legge: « Qualora nel periodo, ecc. ».

Ora io dico: non aspettiamo questi tre anni, affrontiamo immediatamente la questione e facciamo una legge completa, giacché ci siamo. Ed io ho finito. Mi riserbo di parlare sopra alcuni punti degli articoli della legge, lieto di vedere entrare nella nostra legislazione, per virtù e senno del Senato, questa nuova forma di previdenza sociale: forma di previdenza sociale che, come tutte le altre, non è monopolio né privilegio di nessun partito ma di tutti coloro che sentono alto e forte nella mente e nel cuore i doveri della solidarietà umana. (*Applausi vivissimi*).

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Onorevoli colleghi. Qual è il fine, che si propone queste disegno di legge?

Risponde a che diminuiscano, per quanto più è possibile, gli infortuni?

Provvede affinché siano con sollecitudine indennizzate le vittime di essi?

Ovvero riesce in concreto a gravare oltre del necessario la proprietà fondiaria d'una novella imposta, creando novelli organismi burocratici roditori delle nostre energie?

Ciascuno di noi risponderà che il fine precipuo per la soluzione del quesito, che fu già studiato da molti umanitari cultori delle scienze sociali, fu quello di stimolare la previdenza, di dare un determinato indennizzo con metodo pronto e sollecito a coloro che lavorano e durante il lavoro sono vittime d'un infortunio.

La legislazione estera e la nostra sono monche per regolare con sanzioni omogenee tutto il vasto campo degli infortuni occasionali nelle molteplici e svariate contingenze nate da nuove creazioni del genio umano o dall'umana industria.

Finora, come osserva bene la relazione che precede il progetto, si ebbe cura di provve-

dere, mercè l'obbligo dell'assicurazione, a quei lavoratori, che di regola si trovano più esposti ai pericoli, perchè lavorano con macchine mosse da agenti inanimati, o perchè l'indole stessa del lavoro è facilmente pericolosa.

Oggi si fa un passo avanti e si contemplanò i lavoratori della terra in tutte le sue svariate culture anche arboree e boschive per la possibilità di eventuali infortuni anche nei casi in cui non si faccia alcun uso di macchine.

Come avviene, quando una legge si studia con criteri limitati ad una speciale contingenza, si trova sovente una disparità tra le grandi linee di essa con quelle di un'altra affine, ma pure intimamente connessa.

Di fatti, la presente legge stabilisce in modo indeclinabile e tassativo il massimo delle indennità da corrispondersi alle vittime degli infortuni in agricoltura.

La legge del 1904 con diverso sistema dispone che le indennità debbono determinarsi in modo relativo al salario annuo che la vittima dell'infortunio percepisce dall'azienda industriale ovvero agricola, che si serve delle macchine. Minor salario, minore indennità: maggior salario, maggiore indennizzo.

Nessuna legge esiste per determinare le indennità dovute alle vittime degli infortuni dei conduttori di carri, carrozze, automobili, velivoli e simili.

Nessuna legge esiste per determinare le indennità dovute a coloro che subiscono infortuni per colpa delle amministrazioni ferroviarie ed altri esercenti l'industria dei trasporti occasionalmente ai viaggi per terra, per mare o per l'aria.

Il difetto di queste leggi ha prodotto le grandissime contestazioni, le quali hanno dato risultati disparatissimi o pro o contro gli infortunati e le amministrazioni responsabili.

Da ciò una grande lacuna, che produce l'effetto di una enorme disparità di trattamento tra uomo ed uomo, contraddicendo stridentemente la teorica razionale socialista dell'umana uguaglianza.

Se un uomo è pari ad un altro, e tale deve essere considerato in rapporto alla società, la indennità da corrispondersi a ciascuno degli infortunati deve essere perfettamente uguale fra tutti.

La vita di un uomo che percepisce il salario

di lire mille all'anno, vale tanto quanto quella di chi riceve dieci o venti mila lire annuali e di quel ricco banchiere che è vittima dell'infortunio durante un viaggio intrapreso per ferrovia, per mare o per vie aeree.

Appunto, perchè i più agiati, se lo vogliono, possono premunirsi dalle conseguenze di eventuali infortuni, sono liberi di assicurarsi presso quegli Istituti di assicurazione, che gli Stati riconoscono validi a disimpegnare il servizio delle medesime al fine di procurarsi la sovraccidenza di quell'indennizzo, che la legge per gli infortunati deve stabilire in modo fisso e determinato.

La disparità adunque, che si riscontra tra la legge del 31 gennaio 1904 e quella che abbiamo in esame, si palesa evidente e spero che una novella legge unica, regolatrice di tutto il sistema relativo agli infortuni, possa rispondere alle esigenze della uguaglianza sociale moderna.

Se è cosa lodevole quella di determinare in modo chiaro e preciso le indennità dovute alle vittime degli infortuni e provvedere in modo sollecito e pronto al pagamento delle medesime con tutti i mezzi e privilegi fiscali e con tutte le garanzie, perchè siano pagate da chi gode degli effetti del lavoro dei medesimi, altrettanto, perchè non indispensabile, riesce la obbligatorietà dell'assicurazione.

Qualunque potere, per quanto limitato, sarà certamente di tanta utilità da poter corrispondere il massimo della indennità fissata dalla tabella annessa al presente disegno di legge.

Sicchè, stabilito il principio del privilegio per la riscossione sullo stabile, vien meno qualunque timore per la non realizzabilità dell'indennizzo.

Sarà solo in facoltà di chi crederà di farne uso quella di assicurarsi presso gli Istituti di assicurazione. Nell'interesse della bene intesa benevolenza verso gli infortunati, per la opportuna previdenza sociale, è da consigliarsi di escludere la obbligatorietà, perchè il proprietario dello stabile o il capo dell'azienda quando non hanno assicurato i lavoratori dagli infortuni e sanno di essere soggetti al pagamento delle indennità dalla legge stabilita, sono stimolati ad essere attenti e vigili per evitare per quanto umanamente è possibile gli infortuni, mentre, all'inverso obbligatoria l'assicurazione per il volere della legge, viene meno in loro qualunque stimolo alla previdenza, laonde in-

vece di trovar modo di far diminuire gl'infortuni si riuscirebbe al fine opposto.

Qualcuno obiettò esser necessaria la obbligatorietà dell'assicurazione, perchè può avvenire che l'infortunio accada in una proprietà di così piccolo valore da non coprire l'importo della massima indennità dovuta alla vittima dell'infortunio.

La maggior parte delle legislazioni straniere, le quali adottarono il principio della obbligatorietà dell'assicurazione, esclusero le piccole aziende appunto perchè queste ordinariamente sono amministrate da coloro che ne sono i possessori e raramente per l'esercizio dell'industria si valgono di operai estranei ed avventizi.

Del resto qualche caso eccezionalissimo non può e non deve formare l'obiettivo principale della legge, la quale deve sempre considerare la grandissima massa degli interessati al benessere del sociale consorzio. Ed il savio legislatore deve tener conto della somma massima dei beni e trascurare le rarissime singole possibili evenienze contrarie.

Per avere un'idea dell'entità degli infortuni che potrebbero subire i lavoratori della terra è utile rilevare come nella provincia di Vercelli, la quale fu la prima in Italia a fondare una società sotto la denominazione Cassa mutua degli agricoltori, gli infortuni avvenuti in un anno (1908-1909), furono i seguenti: uno per morte, 16 per inabilità permanente totale o parziale e 20 per inabilità temporanea la quale è esclusa dal presente progetto di legge.

La superficie delle terre assicurate era di ettari 76,941. L'assicurazione facevasi dai consociati di Vercelli appunto e principalmente per le indennità dovute agli operai lavoranti al servizio di macchine per le quali era, come è, obbligatoria l'assicurazione ai sensi della legge del 1904. In quella provincia i lavoratori fanno molto uso di bevande alcoliche che danno maggior contributo agl'infortuni.

Or bene, malgrado tutte queste speciali circostanze, la somma per infortuni pagata dalla Cassa mutua fu di centesimi 10 e 4 decimi di centesimo per ogni ettaro coltivata intensivamente industrializzata con l'uso delle macchine imperando l'attuale legge del 1904.

Quasi uguale percentuale ci dà l'amministrazione della società di Firenze.

Prendendo quindi per base i risultati amministrativi dei due sodalizi anzi enunati, possiamo ritenere che l'entità degli indennizzi per infortuni ai lavoratori della terra per tutta l'estensione delle ettare 13,648,935 coltivate intensamente e 13,686,722 improduttive o boschive che abbiamo in Italia, che sommano ettari 27,335,707 sarebbe la seguente:

Se fossero tutte coltivate intensivamente ed industrializzate con macchine le indennità per infortuni ascenderebbero a lire 3,000,000 all'incirca.

Se industrializzate e coltivate senza macchine le indennità massime ascenderebbero a meno di lire 300,000 all'anno.

Credevo opportuno per questa tenue somma di possibili ipotetici infortuni decretare l'obbligatorietà dell'assicurazione e tutte le modalità dal progetto enumerate?

La spesa maggiore ed indeterminata non sarebbe quella occorrente alla novella burocrazia?

Prima di procedere oltre nell'esame degli emendamenti da me proposti, credo necessario per maggior chiarimento richiamare l'attenzione del Senato e del ministro su le disastrose gravanze, che senza ragionevole necessità si farebbero pesare su la proprietà fondiaria se potesse mantenersi l'obbligatorietà dell'assicurazione a base di tariffe estensibili sino a lire 1.50 per ettaro.

Prendo per base i risultati amministrativi della benemerita Cassa mutua di Vercelli.

Gli associati erano nell'anno 1908-09 numero 553 ed erano possessori in complesso di ettari 77,941 per la cui coltivazione si dichiarava una presupposta mercede di lire 13,413,561 ed il numero presunto di 67,000 operai.

I versamenti fatti alla Cassa come fondo dei contributi fu in tutto di lire 20,077.75 che divisi per ettare 78,000 in cifra tonda rappresentano l'aliquota unica del contributo in centesimi venticinque e tre quarti di centesimo per ogni ettaro.

Ma quello che interessa, per lo studio del presente progetto di legge, non è l'entità del contributo per un fondo di cauzione, ma sibbene conoscere con grandissima approssimativa l'entità degli indennizzi da doversi corrispondere ai lavoratori della terra per gli



infortuni possibili e sapere quanto fu realmente erogato dalla Cassa di Vercelli per indennizzare le vittime degli infortuni avvenuti nell'anno della cennata amministrazione.

Ebbene, la somma pagata dalla Cassa ascese a sole lire 8442.55. Vale a dire lire 8442.55 diviso ad ettare 78,000 - centesimi dieci e quattro decimi di centesimo per ettaro!

E dovesi tenere presente che la Cassa liquidava le indennità principalmente, come ho detto, per gli agricoltori, che lavoravano con le macchine e quindi soggetti all'assicurazione obbligatoria per la legge del 1904, che oltre a questo non si faceva alcuna detrazione per inabilità permanente inferiore al 20 per cento e si accordava la indennità a coloro, che avessero riportato invalidità temporanea.

Orbene, l'attuale progetto esclude i lavoratori con macchine, perchè per essi mantiene l'assicurazione obbligatoria del 1904, esclude l'inabilità inferiore al 20 per cento, esclude l'invalidità temporanea e con l'art. 7 pone come base delle tariffe per l'assicurazione d'infortuni rarissimi l'enorme aliquota estensibile sino a lire una e centesimi cinquanta per ettaro.

Se dobbiamo prendere per base quello che è avvenuto di fatto e non per calcoli immaginari, dovremmo limitare l'aliquota a quella cifra prudenziale anche massima che tanto i resoconti della gestione della Cassa di Vercelli, quanto quella di Firenze, di quell'epoca ci forniscono.

Se si dovesse mantenere l'aliquota di lire 1.50 per ettaro avremmo favolosamente gravata la proprietà terriera italiana di lire 1.50 moltiplicata per ettare 27,325,707 vale a dire per l'importo annuo di lire quaranta milioni sessantatremila cinquecentosessanta, mentre le vittime degli infortuni nell'agricoltura, compresi quelli lavorati con macchine senza esclusione di sorta, richiederebbero appena le indennità di soli tre milioni, estensibili anche a quattro! se si vuole, elovare la somma per le indennità fissate dalla tariffa annessa alla presente legge.

Se così è chi oserà gravare specialmente nell'ora presente la proprietà fondiaria di un onere così enorme senza ragionevole motivo?

Non si palesa evidente escludere l'obbligatorietà e ridurre al minimo preventivamente ragionevole l'aliquota da pagarsi all'ente assicuratore nei casi di volontarie assicurazioni?

Gravissime poi e molteplici saranno le contestazioni relative alla determinazione dei contributi alla base dei coefficienti indicati nello articolo 7, per quanto riflette le indagini delle specie delle coltivazioni, della mano d'opera media necessaria alla lavorazione.

Si avrebbero nella specie diversi giudizi di comparazioni a base di criteri discutibili basati sopra opinioni più o meno, ma sempre fallaci e difficili.

La Cassa unica per le assicurazioni, non avendo scopo di lucro, potrà a fine di ogni anno regolare la gestione del fondo speciale e modificare le tariffe; ma la base di quella attuale con grande larghezza, se si escludono i lavoratori della terra, che lavorano con macchine, perchè assicurati in base alla legge del 1904, non potrebbe e non dovrebbe eccedere quella percentuale pagata dalla Cassa di Vercelli e dal Sodalizio di Firenze nell'epoca non sospetta, vale a dire centesimi dieci e tre quarti per ettaro.

Per tutto questo complesso di circostanze, parmi, debba venirsi alla conclusione che il presente progetto di legge dovrebbe avere lo scopo di:

1° Determinare chiaramente e tassativamente le indennità e le proporzioni di esse da corrisponderci agli infortunati.

2° Garantire le realizzazioni di esse con privilegi sulle proprietà nelle quali essi lavorano e verso i proprietari di queste, salvo rivalsa verso i fittavoli, o mezzadri secondo i casi specifici.

3° Stabilire un sistema procedurale facile e pronto per la realizzazione del pagamento delle indennità.

4° Lasciare del tutto facoltativa l'assicurazione presso l'ente riconosciuto dallo Stato.

Per conseguire questi fini mi son permesso di proporre le presentate modificazioni al progetto di legge che viene oggi all'esame del Senato e che spero vogliano essere accettate dall'onorevole ministro proponente.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Mi sarei astenuto dal parlare su questo tema, che può sembrare affatto estraneo alla mia competenza se non avessi fatto parte dell'Ufficio centrale nell'esame dei due

disegni di legge in materia che furono presentati al Senato in precedenza all'attuale.

Avendo preso parte alle deliberazioni che tanto nell'uno come nell'altro progetto furono adottate nel primo favorevole, nel secondo sfavorevole, mi credo in dovere di dire qualche cosa in proposito.

Io mi professai favorevole tanto nel primo quanto nel secondo esame del progetto nè potrei esserlo oggi diversamente essendo indubbiamente questo progetto fondato sopra un principio di giustizia indiscutibile.

Però nel pronunciarmi sul secondo dei progetti testè ricordati, espressi con breve relazione a parte il parere che si dovesse soprassedere ad un ulteriore esame e discussione in merito, giacchè la corrente dell'opinione pubblica del momento reclamava con chiare manifestazioni una revisione generale della legge sugli infortuni approvata nel 1904, e tuttora vigente, e quindi parevami prudente attendere a deliberare su questa legge allorchando si fosse addivenuti alla riforma dell'altra.

Io sono lieto di veder tornato questo argomento all'esame del Senato e di trarne quasi l'affidamento che la tutela dei contadini contro gli infortuni derivanti dal lavoro diventerà presto legge dello Stato, e saranno assicurati così i diritti dei lavoratori dei campi, come già lo sono quelli dei lavoratori nell'industria.

Però fu per me una sorpresa vedere mantenuta in questa legge tutta dedicata ai contadini la clausola restrittiva che stabilisce indennità speciali per coloro fra essi che vengono infortunati per l'uso di macchine agricole. Dal momento che si fa una legge speciale tutta intesa a provvedere agli infortuni sui campi, non trovo alcuna ragione per assicurare in modi diversi, con tariffe diverse e per tramite di organi diversi, gli infortuni che colpiscono il contadino secondo che esso venga causato da un organo di macchina agricola, anzichè da un corno di bue o impeto di animale o da qualsiasi incidente che possa capitargli per l'uso degli strumenti richiesti dal naturale lavoro dei campi.

Che si sia voluto provvedere agli infortuni dei contadini derivanti dall'uso delle macchine, quando nessuna legge protettiva li assisteva contro gli infortuni inerenti al proprio lavoro, si capisce. Era un principio di giustizia in-

posto da una disparità di trattamento troppo stridente fra quelli che lavoravano attorno alle macchine industriali e gli altri esposti ai rischi delle macchine agricole. Ma poichè s'intende di statuire provvidenze sociali anche per contadini, formulando in un contenuto di legge tutto ad essi dedicato, non vedo proprio la ragione di mantenere il rischio proveniente da macchine distinto da tutti gli altri ai quali può andare incontro il lavoro dei campi obbligando così il proprietario a valersi di due tariffe diverse o a ricorrere a due organismi distinti.

E notisi che non si può nemmeno logicamente paragonare il rischio che corre il contadino per una macchina agricola con quello dell'operaio in una officina, dove ben altra potenzialità hanno le macchine e dove il rischio e l'infortunio hanno ben altro carattere per il diverso ambiente, affollato di macchine e di operai, dove gli spazi per la circolazione sono angusti, assordante è il rumore, facili le distrazioni, con ripercussione dannosa su i vicini che non le commettono.

Parmi dunque ragionevole - lo ripeto - che dal momento che si provvede agli infortuni del lavoro dei campi, con una legge apposita, l'infortunio, sia esso derivato da una macchina agricola o da altra causa qualsiasi purchè inerente al lavoro anzidetto, debba essere considerato alla stessa stregua. E perciò la disposizione contenuta nel secondo capoverso dell'art. 2 non ha ragione di essere e deve venire tolta.

Altra cosa che mi sorprende è quella della età. Nel primo progetto di legge presentato all'Ufficio centrale, del quale come già dissi io faceva parte, il collega Conti stabiliva l'età minima a 15 anni; oggi si è scesi fino all'età di nove anni.

Anzitutto mi pare di vedere in ciò un contrasto stridente con quanto la legge dispone a riguardo del lavoro dei fanciulli vietandolo per quelli aventi età inferiore ai 12 anni e anche colle altre disposizioni che obbligano il fanciullo a frequentare le scuole fino all'età ora detta. Ma poi io mi domando se sia utile ed opportuno impiegare in lavori non disgiunti da rischi ragazzi senza esperienza e senza coscienza e quindi privi di qualsiasi responsabilità, la quale quando mai risalirebbe al genitore che lo impiegò a torto.

L'idea del diritto ad una indennità non può

andare dissociata dall'altra che l'infortunato abbia la conoscenza dei rischi che corre col suo lavoro e dei modi per evitarli, modi che deve cercare di porre in atto. Come sperare ciò da un fanciullo di nove anni?

Credo dunque che l'età di 12 anni sia la minima da contemplarsi, appunto per non disgiungere l'idea di diritto da una indennità, dalla coscienza e dalla responsabilità delle proprie azioni.

Passando al limite superiore dell'età osservo, come il collega Garofalo, che l'età di 70 anni non è un limite sufficiente per provvedere alla rimanente presunta esistenza dell'infortunato. Il collega Garofalo non avrebbe voluto fissare nessun limite superiore; ma a me pare che una volta raggiunti i 75 anni ben poche sieno le eccezioni dove nei riguardi sociali ed. umanitari si abbia ancora a provvedere alla vita residuale degl' infortunati. E, perciò credo, che l'età si potrebbe comprendere fra i 12 e i 75 anni.

Ho visto con piacere, mantenuta, per proposta dell'Ufficio centrale, l'esistenza delle attuali mutue Casse consorziali. Però, anziché carattere temporaneo, come mi pare abbia dato loro l'Ufficio centrale, vorrei avessero carattere definitivo, posto che l'esistenza loro è subordinata al riconoscimento da parte del Governo. Una volta che il Governo le ha riconosciute, ossia che ne ha verificata l'utilità, esse debbono essere mantenute.

Gli inconvenienti di cui esse sono suscettibili a quest'ora dovrebbero essersi manifestati particolarmente per la Cassa di Vercelli, che ormai agisce da parecchi anni, come del resto da tempo agiscono con soddisfazione quella toscana, quella bolognese ed altre.

E se gravi inconvenienti sono possibili si potrà sempre rimediare, visto che con savio provvedimento l'Ufficio centrale ha proposto che dopo cinque anni una relazione al Parlamento metta in rilievo tutti gli inconvenienti e proponga tutti gli espedienti per modificare ciò che dalle attuali disposizioni sancite è derivato.

Ma, pur lasciando il carattere di temporaneità all'esistenza o coesistenza delle mutue anzidette, mi pare che per quanto concerné l'indennità per invalidità temporanea, adottata da alcune di queste mutue e da altre no, questa

debba rimanere non obbligatoria ma libera visto che tale questione è assai controversa, perchè se nelle officine ne è facile l'accertamento, nella campagna non lo è, però senza la limitazione dei tre anni per quelle che non la hanno adottata come parmi sia espresso al quarto copoverso dell'art. 3...

CAVASOLA, *relatore*. Quelle esistenti continuano a vivere col loro statuto, applicando le loro norme.

LAMBERTI... Ringrazio l'onorevole relatore di questo chiarimento e passo ad altra osservazione.

La prescrizione contenuta nell'articolo 7 di ricorrere a quote addizionali sull'imposta fondiaria per l'esazione del contributo assicurativo, domando se debba intendersi estesa anche alle mutue esistenti in discorso, perchè così ne verrebbe alterato il funzionamento vigente, i consociati delle mutue essendosi combinato altro congegno per il pagamento anzidetto. E non mi parrebbe utile, anzi cagione di indubitato perturbamento, se non si lasciasse loro la facoltà di provvedere al pagamento del premio di assicurazione secondo le norme speciali adottate da tempo.

Un altro punto sul quale dissentirei è la questione del fondo di riserva. Molto opportuna è la disposizione che provvede alla costituzione di un fondo di riserva, ma il limite che il disegno di legge propone mi pare eccessivo. Quando noi abbiamo provveduto al fabbisogno di un anno, mi pare sufficiente, ed ogni limite superiore non fa che ritardare la possibilità di distribuire gli avanzi ai consorzati, ossia la diminuzione del premio, che è fine da non perdersi di vista.

Un'ultima osservazione: nella costituzione dei Comitati di liquidazione di cui all'art. 10, per determinare le indennità manca affatto l'elemento che mi pare più importante, vale a dire l'elemento sanitario, elemento che si è invece trovato necessario di introdurre nelle Commissioni arbitrali di cui all'art. 14.

Io pregherei l'onorevole ministro e la Commissione di volerlo introdurre appunto come si è fatto nelle Commissioni arbitrali.

E a proposito dei Comitati e Commissioni in discorso, a differenza del collega Garofalo che ne trova inutile la costituzione e ne censura la composizione, perchè — egli dice — dal mo-

mento che la legge prescrive le quote addizionali sull'imposta fondiaria quale modo di raccogliere i contributi di assicurazione, non vi è nessun bisogno degli esecutati congegnati — io dico che il bisogno vi è, perchè le contestazioni vi saranno sempre ed è bene perciò che intervenga il rappresentante del proprietario dell'azienda ed il rappresentante dell'infortunato nella definizione delle indennità, che saranno il più spesso accompagnate da divergenze di apprezzamento. Però il più competente a decidere su queste questioni mi pare non sia dubbio debba essere il sanitario. Ed insisto quindi nella preghiera fatta all'onorevole ministro e alla Commissione perchè vogliano escogitare il modo di introdurre o col medico provinciale o altrimenti l'elemento sanitario anche nei Comitati di liquidazione.

Non ho altro da dire e domando scusa al Senato se mi sono permesso di intrattenerlo su queste mie considerazioni. (*Bene*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il senatore Ferrero di Cambiano.

**FERRERO DI CAMBIANO.** Onorevoli colleghi, io discorrerò rapidamente, quasi telegraficamente, di questo disegno di legge, perchè non ne vorrei ritardare anche di poco l'approvazione, che auguro e confido sicura, tanto mi compiaccio che si sia finalmente colmata questa lacuna troppo tempo durata nella nostra legislazione sugli infortuni del lavoro e che si sia resa meritata giustizia ai nostri buoni contadini così valorosi in pace e in guerra. E'mi preme di esprimere sensi di viva gratitudine al Governo e segnatamente agli onor. ministri dell'industria e dell'agricoltura per aver presentato questo disegno di legge, e averlo presentato al Senato, dove meglio si studiano e si risolvono queste questioni d'indole sociale con quella serenità che si ispira a competenza ed a esperienza e non è inquinata da preoccupazioni di partito. Lo voglia rammentar sempre il Governo per la presentazione di questi disegni di legge di assicurazioni e di riforme sociali. (*Approvazioni*).

Io consento su tutte le basi fondamentali di questo disegno di legge. Consentito nelle sue disposizioni sostanziali e mi rallegro che si siano adottati molti provvedimenti che gli studiosi delle nostre assicurazioni sociali avevano da tempo preconizzato e noi auguravamo che fos-

sero già applicati nella legge per gli infortuni delle industrie, legge di cui da tanto tempo chiediamo e attendiamo la riforma.

Mi rallegro che si sia adottata la Commissione di liquidazione, che si sia adottata la commissione arbitrale e finalmente la Commissione centrale, con un complesso di procedura che meglio risponde all'indole e agli scopi di queste assicurazioni sociali. Mi compiaccio che si siano adottate norme più precise per la revisione, che si siano esclusi i patrocinatori e quanti fanno degli infortuni oggetto di speculazione, escluse le perizie di parte, e pur introdotto l'obbligo delle cure. Non toccherò, quindi, che due soli punti, perchè per il resto mi riservo di parlare a proposito dei singoli articoli.

Accennerò anzitutto alla questione delle indennità. Consentito con parecchi colleghi nel ritenere troppo esigue. C'è una differenza essenziale troppo viva e marcata tra le indennità che si assicurano per gli infortuni delle industrie e quelle che si proporgono per gli infortuni dell'agricoltura. Io non ho fatto proposte al riguardo, ma ho udito che alcuni colleghi hanno richiamato l'attenzione del ministro e del nostro Ufficio centrale sulla questione e ad essi mi associo.

C'è poi il punto della invalidità temporanea. Io fui fino a poco fa d'avviso che non doversero essere comprese le invalidità temporanee nell'assicurazione agricola, e che la legge si dovesse limitare ai casi di morte e di invalidità permanente, assoluta e parziale, e quest'ultima col limite del 20 per cento già ricordato. Delle invalidità temporanee non avrei voluto che si fosse fatta parola, perchè è molto difficile l'accertamento di questi lievi infortuni agricoli, quando siano denunziati, difficile il controllo sul loro decorso e sulla loro durata. Ma nel disegno di legge emendato dall'Ufficio centrale io ho letto che sarebbe conservato il pagamento delle indennità per le invalidità temporanee da quelle Mutue che già oggi le corrispondono. Ed allora mi sono chiesto se sarebbe stato opportuno e giusto che in Italia i nostri contadini fossero divisi in due categorie: quelli favoriti per la esistenza delle Mutue ed aventi quindi diritto all'indennità nei casi d'invalidità temporanee, e quelli non assicurati invece presso le Mutue, che non avrebbero il beneficio delle indennità per le

invalidità temporanea. Questa disparità di trattamento mi ha indotto alla soluzione più radicale, ed a chiedere al Senato o prima all'onorevole ministro o al sapiente nostro relatore, se non sia il caso d'introdurre per tutti l'indennità per invalidità temporanea. Che l'indennizzo sia pure minore di quello che è concesso agli operai delle officine, ma tutti abbiamo queste indennità.

Ho udito dall'onorevole senatore Tanari e da altri colleghi che hanno parlato in questa discussione, e con essi concordo, che l'invalidità temporanea è in agricoltura quella che più frequentemente si avvera, quella che reca maggiore danno ai contadini, quella per conseguenza che importa anche di più che venga indennizzata. Ma pur questo sapendo, e tenendo presente, io non chiedevo all'assicurazione infortuni questa indennità per le invalidità temporanee, perchè credo assolutamente necessario che si addivenga al più presto all'obbligatorietà per l'indennizzo delle malattie nelle quali le temporanee sarebbero quindi comprese.

Questo dell'assicurazione per le malattie è un dovere che noi dobbiamo assolvere verso le classi meno abbienti. Lo dobbiamo compiere perchè se la fortuna ci arriderà, come non ne dubitiamo, e le nostre valorose schiere ricondurranno alla patria le terre che sono nelle nostre aspirazioni, noi troveremo che in esse esiste questa forma di assicurazione. Ed allora o noi avremo una parte dei nostri cittadini meno favorita, oppure dovremmo ritogliere a quelli delle terre redente questo beneficio. Or questo è impossibile, ed è impossibile che abbia a sussistere una diversità di trattamento tra cittadini d'una stessa terra; d'altra parte tutto c'induce a fare questa giustizia nel campo della previdenza sociale; e pur la reclamiamo da tempo in Italia.

Ed allora siccome nel mio pensiero questa assicurazione per le malattie doveva venire a brevissima scadenza, io non avrei insistito per la inclusione della invalidità temporanea in questo disegno di legge.

Ma, ripeto, quello che ho letto nella relazione del nastro Ufficio centrale e quello che è prescritto negli emendamenti da esso presentati mi hanno indotto a fare la proposta che ho anche espressa in un emendamento che ho presentato.

Mi sono poi vivamente compiaciuto di quanto ha scritto l'onorevole relatore della legge, cioè a dire che l'assicurazione per le malattie deve venire, prescrivendovi quasi un termine di tre anni, come un invito al Governo, e questo io ho trascritto in un ordine del giorno che raccomando vivamente al ministro di accettare o alla Commissione di far suo; ma intanto non ritardiamo questo beneficio ai contadini, diamo loro fin da oggi anche l'indennità per l'invalidità temporanea.

E passo ad un altro argomento, a quello delle Mutue: io non solo consento, ma vedo volentieri la coesistenza delle Mutue con la Cassa Nazionale Infortuni e vedo volentieri questa coesistenza come l'ha pensata il ministro nel disegno che ha presentato; ma ci sono dei punti che vorrei chiarire, e mi rivolgo perciò alla cortesia dell'onorevole relatore e dell'onorevole ministro.

Quale sarà il regime di coesistenza di queste mutue e della Cassa Nazionale Infortuni? Coesisteranno nelle stesse zone, e in quelle stesse zone i proprietari potranno rivolgersi per l'assicurazione a libito loro alla Cassa Nazionale o alle Casse mutue? Oppure le Casse mutue attuali avranno fissata la ristretta circoscrizione, nella quale oggi operano, e dentro di essa solo e solo esplicheranno la loro azione, mentre poi la Cassa Nazionale funzionerà in tutto il rimanente del paese e sola anch'essa, e senza coesistenza di Mutue? Quale sistema vorrà preferire l'onorevole ministro? perchè tanto nel progetto ministeriale come in quello dell'Ufficio centrale non è chiaramente detto.

E vado anche oltre nella mia richiesta di chiarimenti.

Se queste Casse mutue devono avere i loro infortuni liquidati dalla stessa Commissione compartimentale, se anche per esse dev'esser applicata la stessa misura di contributo, quale, domando, rimane il compito delle mutue? Quali funzioni avranno ancora, se non liquideranno indennità, se dovranno applicare contributi fissi?

Questi punti, ripeto, attendo dalla cortesia dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore di vedere chiariti.

Intanto, e qui mi permetto di fare una osservazione all'ottimo amico senatore Lambertini, io credo savio quello che han fatto la Commissione ed il ministro di dare cioè carattere

provvisorio, temporaneo, a questa azione delle mutue ancorché riconosciute prima, e dopo, a tenore della nuova legge. È necessario, perchè mi pare che il principio dal quale è mosso l'onorevole ministro sia questo: di un esperimento, cioè a dire, noi vogliamo vedere come agirà la Cassa Nazionale infortuni, come agiranno le mutue; ci riserviamo di vedere dopo cinque anni che cosa è avvenuto, quali risultati hanno dato queste due forme, ed allora ci pronzieremo sulla opportunità, o di estendere l'azione della Cassa Nazionale infortuni, oppure venire a quei Consorzi obbligatori per tutto il Regno, che prima, in altri progetti, si vagheggiavano; quindi è necessaria anche la temporaneità delle mutue e dopo questo regime di un quinquennio vedremo quel che si produrrà. Però, a parte questi chiarimenti, io sto intanto già per la dizione usata dell'onorevole ministro nel suo progetto, anziché per quella dell'Ufficio centrale. L'onorevole ministro ha molto opportunamente limitati gli Istituti assicuratori che conserverebbe ai Sindacati e alle Casse mutue esistenti e già riconosciute a tenore della legge 1904, che abbiano provveduto esclusivamente o in modo prevalente agli infortuni agricoli, mentre la dizione usata dall'Ufficio centrale è troppa vaga, perchè parla, con le Casse mutue e le Casse consorziali (e non so se ne esistano) di sindacati e di altri enti. Ma quali enti? Devono comprendersi anche le Società private di assicurazione? Io non ho orrore delle società speculative, ma in tema di assicurazione sociale, speculazione mai vi deve essere e quindi mi pare migliore la formula del ministro e pregherei l'onorevole relatore di consentire a che sia di nuovo sostituita la formula ministeriale a quella dell'Ufficio centrale perchè designa più precisamente quelle Casse mutue a cui pur si riconosce la temporanea facoltà di assicurare gli infortuni dei contadini.

Attenderò le risposte e mi riservo ulteriori osservazioni quando verranno in discussione gli articoli.

Un'ultima parola: si è parlato dell'onere grave che da questa legge verrà alla proprietà fondiaria. Io non credo che quest'onere sia così grave. Io so che, avendo voluto fare un'assicurazione libera dei contadini, in forma individuale, ho pagato assai di più di quel che è richiesto con questo disegno di legge per

l'assicurazione collettiva, e l'onere tuttavia non mi è sembrato grave di fronte al beneficio che garantivo ai miei contadini.

Si è parlato della Cassa mutua agricola vercellese, contrapponendo il contributo da essa richiesto a quello che sarebbe imposto da questa legge.

Conosco la Cassa mutua vercellese, perchè ho anche concorso a fondarla, e do anch'io grandissima lode a questa istituzione che ha filantropicamente iniziato l'assicurazione dei contadini. Ma si tratta di un'assicurazione libera e di una Cassa mutua istituita dal fior fiore dei proprietari, 600 o 700 al più, che vegliano essi stessi al buon funzionamento dell'assicurazione.

Dal poco costo di quell'assicurazione non si può quindi concludere alla eccessività del contributo che imporrebbe la nuova legge, poichè qui si tratta di assicurazione obbligatoria nella quale molte cose mutano, e muteranno anche per la Cassa mutua di Vercelli, quando dovrà comprendere nell'assicurazione obbligatoria tutti i proprietari della sua zona.

D'altronde, fosse anche una lira e mezza per ettaro, fossero anche le due lire che io ho proposto, non credo ancora che l'onere sarebbe superiore a quello che possa sopportare la proprietà fondiaria, e mi sono permesso in un mio emendamento di giungere fino alle due lire, perchè, volendosi aggiungere agli altri casi di morte e di invalidità, quella temporanea, bisognava bene trovarne il mezzo nel maggior contributo.

Però occorre tener ben presente che la lira e mezza o anche le due lire rappresentano un massimo, che non sarà necessario di raggiungere, com'è da credere, e che è tuttavia necessario di mantenere per parare a ogni possibile evenienza, e di fissare già in questa legge, senza che nel caso di possibili deficit, vi si debba provvedere con un'altra legge.

Io ho poi proposto un altro emendamento e lo raccomando all'Ufficio centrale, perchè questo emendamento lo presi a prestito dal progetto del Ministero. L'onorevole ministro aveva proposto che si potesse ogni anno rivedere e mutare il contributo entro il limite fissato dalla legge. L'Ufficio centrale ha soppresso questa disposizione, e io propongo che questa disposizione rimanga.

Lasciate questa facoltà al Governo. Se entro due o tre anni si vedrà che il contributo è eccessivo, perchè attendere i cinque anni per diminuirlo?

Con questa facoltà, col pensiero che il limite fissato dalla legge è un massimo, si vedrà ancor meglio che la proprietà fondiaria non rischia di essere soverchiamente gravata. Essa sarà effettivamente gravata di quello che occorrerà da un canto per pagare il costo, la funzione dell'assicurazione, la eserciti la Cassa Nazionale Infortuni, o la eserciti la Cassa mutua, per l'amministrazione, le ispezioni, i controlli medici, le cure, ecc., e dall'altro per pagare le indennità dovute per gli infortuni. Noi abbiamo ora troppo pochi elementi per dire quale sarà questo costo. Ce lo dirà l'esperienza.

Al buon funzionamento dell'assicurazione o a parare i rischi di successivi aumenti di contributo, varrà anche quella riserva, che sapientemente ha inteso di predisporre l'onorevole ministro col suo progetto.

Io penso, col senatore Lamberti, che sia eccessivo il doppio del fabbisogno annuale; ma facciamo pure questa riserva del doppio; non recherà danno, e potrà avere dei vantaggi. Quando questo massimo di riserva sarà raggiunto, si imporrà tanto più sicuramente la diminuzione del contributo.

Su questo argomento poi io raccomando all'onorevole ministro ed all'Ufficio centrale un emendamento di cui riparlerò, quando verrà in discussione l'articolo cui si riferisce. Ora lo accenno soltanto: l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile, degli avanzi annuali che si passano a riserva. Non è un privilegio, non è una concessione che chiediamo alla legge, è una dichiarazione.

Nulla è più assurdo che tassare di ricchezza mobile ciò che non è un utile ma un avanzo che va alla riserva e che si accantona per riparaire alle evenienze future. Tassare di ricchezza mobile questi avanzi mentre utili non sono, è cosa irragionevole; ma anche questo fanno talvolta gli agenti delle imposte, sia pur detto con tutto il rispetto che loro è dovuto; è quindi bene che ce ne difenda la legge con questa dichiarazione. Ho finito perchè poche considerazioni mi proponevo di fare.

All'onorevole ministro, all'onorevole relatore,

al Senato io raccomando la maggior sollecitudine, poichè credo che tanto è giusta questa legge, altrettanto è opportuno che essa venga con la maggiore sollecitudine attuata ed ogni mezzo che aiuti a raggiungere questo scopo deve essere da tutti noi desiderato e cercato.

La Cassa nazionale per gli infortuni, che è davvero un istituto benemerito, e che se non è di Stato compie pure funzioni di Stato, per tutte le mansioni che fiduciosamente dalla legge e dal Governo le sono affidate, per tutte le operazioni alle quali è chiamata, per il modo disinteressato col quale adempie il compito suo, la Cassa nazionale offre la sua organizzazione alla applicazione di questa legge per gli infortuni agricoli, e adempirà questo mandato con tutto l'affetto per le classi lavoratrici che l'ispira, con tutta la coscienza del vantaggio che procura all'agricoltura.

La Cassa nazionale infortuni potrà, senza attendere che siano fissati i contributi, che siano pagati dai proprietari i contributi iniziali, immediatamente dopo emanato il regolamento, e appena passati i trenta giorni per l'applicazione della legge, iniziare le assicurazioni, anticipando tutte le spese di indennità e di gestione.

A me pare, onorevole ministro, che questo atto della Cassa nazionale che ho l'onore di proporre al Senato, non soltanto sarà una prova della benemerita, lasciatemelo dire, della Cassa nazionale, ma sarà una prova che tutti vogliamo concorrere a che questi nostri contadini, ai quali tanto affetto ci lega e tanta riconoscenza dobbiamo, abbiano al più presto possibile il beneficio di una legge che a noi è dettata dal sentimento di giustizia e di dovere (*Approvazioni vivissime e generali*).

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori fanno lo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Amero D'Aste, Annaratone, Beneventano, Bergamasco, Bianchi, Biscarretti, Bonasi, Brandolin.

Casalini, Cassis, Cavasola, Cefaly, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio Alfredo, D'Ayala Valva, De Novellis, Di Brazza, Diena, Dini, Di Terranova, Dorigo, Durante.

Faina, Ferraris Maggiore, Figoli, Franchetti, Francica-Nava, Frascara, Frizzi.

Garofalo, Giardino, Giunti, Gualterio, Guidi, Inghilleri.

Lamberti, Luciani.

Malvano, Marchiatava, Mariotti, Mazzoni, Mele, Monteverde, Morandi.

Passolini, Passerini Angelo, Pedotti, Perla, Petrella, Pigorini, Pincherle, Podestà, Polacco, Presbitero.

Ridola, Ruffini.

San Martino, Schupfer, Scialoja, Sinibaldi, Spingardi.

Tami, Tanari, Tittoni Romolo, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valli, Venosta, Viganò, Villa.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione sul disegno di legge per l'assicurazione obbligatoria per i contadini.

Ha facoltà di parlare il senatore Faina.

FAINA. Nel processo verbale di ieri leggo che l'assicurazione dovrà essere fatta ai contadini dopo la guerra. Io emetterei modestamente un voto, che non si aspettasse la fine della guerra, ma che quello che si ha da fare si facesse subito.

Tutti hanno avuto parole di lode e di ammirazione per i nostri contadini che costituiscono l'80 per cento dei soldati sulla linea del fuoco; ed io posso aggiungere che le meritano anche per il contegno che tengono in paese.

Vi sono stati e vi sono dei turbamenti nelle campagne, non per ragioni economiche, come alcuni dicono, perchè la condizione economica dei contadini, ed io ne so qualche cosa, durante la guerra non è peggiorata, anzi è migliorata, ma per ragioni professionali, e per ragioni familiari. Le famiglie ridotte a sole donne, vecchi e bambini mal sanno come andare avanti nei lavori; e se i contadini sono l'80 per cento sulla linea del fuoco, anche le perdite sono in proporzione. Vi sono pur troppo dei turbamenti, ma chi è vecchio come me ricorda che cosa

avveniva all'epoca dell'ultima nostra guerra dell'indipendenza nel 1866, cinquantuno anno fa, e può ben comprendere quanto progresso si sia fatto in questi cinquant'anni nello spirito pubblico delle campagne. Nel '66 le provincie che contornavano il Lazio avevano dato un così largo contributo di renitenti da popolare la campagna romana, e lo sanno coloro che sono dei nostri paesi. Oggi ci son voluti due anni di guerra prima che si avesse a lamentare qualche inconveniente.

Quindi mi sembra che sia il caso di passare un po' dalle parole ai fatti, ed a questa classe sociale, alla quale si va dicendo che la guerra l'hanno voluta i signori ed i preti, provare con i fatti che non è vero e mostrare quanto affetto ci lega a loro, attuando almeno questa modesta legge che rappresenta niente altro, l'hanno detto tutti e non posso che riconoscerlo, che un atto di giustizia sociale.

Mi sia permessa un'osservazione: nella legge attuale del 1904 sono già compresi molti lavori agricoli. Gli operai che procedono al taglio dei boschi, operazione agraria-industriale, sono assicurati, sono assicurati quelli che lavorano con le trebbiatrici, e nei molini a motore innaminate quelli che eseguono il trasporto dei generi, o altro quando siano più di cinque.

E perchè questo? Perchè è facile la equiparazione dell'operaio occupato in lavori agricoli, con quello occupato in lavori industriali quando vi è la stessa base per la indennità e il premio. Quando c'è il salario si fa presto a stabilire quale debba essere l'indennità e il premio; la difficoltà che si presenta per l'assicurazione dei contadini è là dove questa base manca.

L'esperienza è stata fatta molto più estesa di quel che si creda, anche per i contratti agrari a conduzione familiare, mezzadria, piccolo affitto e contratti diversi a partecipazione: resta solo una zona grigia di contratti misti di partecipazione e di salario, e lì la difficoltà è maggiore. Ma limitandoci ai contratti agrari a conduzione familiare e partecipazione al prodotto con esclusione di ogni forma di salario, ossia alla grande categoria dei mezzadri, piccoli affittuari e simili; io mi permetto presentare al Senato il modesto contributo della mia esperienza professionale.

Premetto che una amministrazione agraria può comprendere stipendiati, salariati e mez-



zadri. Alle due prime categorie si provvede facilmente con la assicurazione collettiva ordinaria; la tariffa è variabile. I primi contratti da me fatti con la Cassa Nazionale infortuni, dalla sua fondazione, erano a premio abbastanza elevato, e via via siamo discesi a premi più modesti. Ma per i mezzadri la cosa è diversa; molte questioni sorgono e prima di tutte sulla misura dell'indennità. Vi sono due criteri per determinare l'indennità: il criterio industriale, ossia quello della legge del 1904 comunemente adottato in base al quale la indennità si misura sulla diminuita o perduta potenzialità di lavoro e quindi maggiore quando l'infortunato è nell'età della massima produzione, minore quando è diminuita la sua potenzialità produttiva. L'altro criterio, che chiamerò sociale ed umanitario, consiste nel commisurare la indennità alle conseguenze economiche dell'infortunio. È in base a questo secondo criterio che in via di esperimento ho stipulato un contratto con la Cassa Nazionale di assicurazioni per gli infortuni sul lavoro che già funziona ed accetta l'assicurazione anche per i mezzadri.

Abbiamo considerato l'uomo lavoratore tipo nel periodo dai 18 ai 68 anni (si calcolano 50 anni di lavoro utile) e l'adolescente dai 10 ai 18, come metà del lavoratore tipo; la donna si calcola per sei decimi dell'uomo. In base a questo criterio abbiamo esaminato il caso di morte del lavoratore tipo.

Se non lascia né moglie né figli, il danno è quasi esclusivamente tutto suo e l'indennità per la famiglia è stata fissata in 1200 lire, mentre sale a 2000 lire se lascia vedova o figli minorenni, poichè in tal caso le conseguenze economiche dell'infortunio sono maggiori. La scala è proporzionale per l'adolescente da 10 a 18 anni, per la donna adulta dai 18 ai 68 anni e per la giovinetta dai 10 ai 18.

In caso di inabilità assoluta permanente il danno è molto maggiore che in caso di morte, poichè evidentemente in questo vi è da pensare solo al resto della famiglia, mentre nel caso di inabilità assoluta permanente l'infortunato, dove provvedere a sè ed agli altri, quindi l'indennità sale per il lavoratore tipo con moglie o figli minorenni da due a tremila lire e per gli altri in proporzione. Per l'inabilità permanente parziale si procede su la stessa scala. Questo per quanto riguarda l'indennità.

Resta la questione della inabilità temporanea. Io divido pienamente l'opinione dell'egregio collega senatore Ferrero di Cambiano e di quanti altri si sono espressi nello stesso senso. Bisogna assolutamente ammettere l'indennità per l'inabilità temporanea. Non è solamente una questione di danno subito a cui si debba riparare; è soprattutto una questione morale. Il caso di morte o di inabilità permanente totale o parziale è rarissimo. Io posso dire che in 47 anni di esercizio professionale ho avuto soltanto due casi di morte: un vero lavoratore tipo ed un vecchio, caduti l'uno e l'altro da un albero. Un altro caso di morte l'ho avuto per causa indiretta: un contadino colpito da un calcio di cavallo è morto in seguito all'infezione manifestatasi nella ferita. In complesso su circa 800 persone e in 47 anni soltanto tre casi di morte.

Rarissimo dunque il caso e l'effetto morale minimo, perchè in un comune appena c'è qualcuno che se lo ricordi. Anche il caso d'inabilità permanente totale è assai raro. In 47 anni di esercizio, come ho detto, io ne ho avuto uno solo. E due casi ho avuto di inabilità permanente parziale, ma non così gravi da far riformare gli infortunati, tanto è vero che ora si trovano tutti e due sotto le armi.

Questo dimostra quanto siano rari i casi di morte e di inabilità permanente sia totale che parziale, mentre comunissimi sono quelli di inabilità temporanea.

Ma l'accordare indennità in questi casi di inabilità temporanea ha influenze finanziarie gravi? No, e neppure quando siano esclusi dal diritto all'indennità soltanto gli infortuni che portino come conseguenza una inabilità di cinque giorni, ed è forse la più larga concessione che si possa immaginare. Orbene, dall'esperimento mio tirando le somme, si vede che si tratta di cifre che non possono davvero impensierire. Del resto anche alcuni assicuratori mi hanno detto che i casi d'inabilità temporanea sono numerosi sì ma per somme sempre piccole, tanto da avere un rapporto molto tenue di fronte alla cifra totale degli indennizzi.

La tariffa. Già è stata rilevata la grande differenza che passa tra la tariffa della assicurazione di Stato e quella delle mutue.

Ad ogni modo io ho fatto l'assicurazione con

la Cassa Nazionale e quindi l'esperimento dice qualche cosa. Notate, però, che noi abbiamo escluso dall'assicurazione agraria tutti i lavoratori compresi nella legge del 1904, per esempio i macchinisti ed i tagliatori di boschi.

Del resto il taglio industriale dei boschi è operazione che ben di raro fanno i proprietari direttamente, ed è meglio lasciare le cose come stanno e non gravare di questi rischi l'assicurazione per i lavori agricoli. Si intende però che resta incluso nell'assicurazione il taglio di quella poca legna che possa servire per gli usi domestici.

Riducendosi così l'assicurazione soltanto a quei casi in cui manca la base salariale, e pur mantenendo e spesso superando la misura dell'indennità fissata in questo progetto di legge, abbiamo ridotto il premio a misura tollerabile ed accessibile; tanto che su circa 6000 ettari, dei quali 1000 coltivati e 5000 destinati a pascolo, boschivi o improduttivi, il premio non arriva alle ottocento lire per l'assicurazione dei mezzadri.

Come si vede, si tratta di una cifra che non può davvero trattenere dall'attuare questa grande riforma sociale, sempre, bene inteso, che non si voglia estendere l'assicurazione anche a quelle operazioni che sono più industriali che agricole e che sono già comprese nella legge del 1904.

Chi paga?

Da molti ho inteso proporre che nel caso dei salariati paghi per intero il conduttore del fondo e che invece nel caso di terreni condotti a mezzadria la spesa sia a metà fra il proprietario ed il mezzadro.

Io credo sia meglio che paghi tutto il conduttore; non si tratta di somme tali che possano impensierire e ostacolare la produzione agraria; d'altra parte quel frazionamento, quell'andare a gravare di pochi centesimi il mezzadro, toglie al provvedimento il profumo ideale, quel carattere di equità non solo, ma anche di amore, di affetto che deve tutte unire le classi sociali nell'interesse comune del paese. (*Vite approvazioni*).

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Ritengo che il Senato sia nella quasi unanimità favorevole a questo disegno di legge per l'assicurazione obbligatoria dei la-

voratori della campagna contro gl'infortuni. Il Senato ha quasi la paternità di esso perchè il primo progetto di legge presentato fu quello dell'onor. Conti che ora siede nell'Ufficio centrale.

Come osserva l'onorevole Cavasola nelle sua relazione l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori della terra ha una manifestazione embrionale nella legge per i lavoratori dell'industria, perchè quando è detto che tutti i lavoratori addetti alle macchine mosse da agenti inanimati devono essere assicurati, si comprendono fra essi anche i lavoratori addetti alle macchine agricole.

Dal canto suo la relazione del ministro fa notare come non sia giusto che venga assicurato contro l'infortunio chi è ferito da una macchina e non lo sia chi è ferito da un animale. La opportunità e la necessità di questa assicurazione è stata dimostrata anche dal fatto che in molte parti d'Italia sono sorte a tale scopo Associazioni mutue fra proprietari ed alcune di esse hanno fatto ottima prova; vi sono anche proprietari illuminati, e mi piace citare fra questi il senatore Faina, i quali hanno già assicurato i loro lavoratori agricoli, presso la Cassa nazionale infortuni. Il senatore Faina ha dimostrato come si riduca il premio nelle grandi aziende per la differenza dei terreni e della coltura e come l'onere medio debba scendere molto ad disotto di quello di lire 1.50 per ettaro indicato nel progetto. Il ministro e l'Ufficio centrale chiamano questo progetto un esperimento; e ritengono che in definitiva si debba giungere alla costituzione di consorzi o associazioni su la base della mutualità. Io mi domando: se questo era il concetto informatore, perchè presentare un disegno che può dar luogo a gravi complicazioni, perchè non impiantare subito le Casse mutue come era previsto in altri progetti? Si vuole invece accentrare tutto nella Cassa nazionale d'assicurazione che diventerà un'enorme organizzazione burocratica.

Dice l'art. 7 che i contributi saranno determinati da ogni compartimento in ragione della estensione dei terreni, della specie di coltivazione, della mano d'opera necessaria alla lavorazione ecc.

Ora a chi spetta l'incarico di fare questa stima? Bisogna fare dei nuovi ruoli di contri-

buenti come quelli dell'imposta fondiaria, ma l'imposta fondiaria è facile ad applicare perchè si basa sull'imponibile stabilito dal catasto, mentre il nuovo contributo sarà stabilito in base ad una apposita stima dei terreni, secondo la loro posizione, secondo il modo come sono lavorati, e la mano d'opera che richiede.

Si tratta di una stima non semplice da farsi per tutto il Regno, un nuovo catasto, insomma, che richiede lungo tempo per la sua compilazione e grande numero di impiegati e molto lavoro e spesa.

Se invece di fare il grande accentramento nella Cassa Nazionale, si istituissero molte Casse mutue provinciali, non occorrerebbe una nuova catastazione completa, ma ogni Cassa potrebbe adottare criteri simili a quelli usati ora da Società private di assicurazione accordando ai proprietari condizioni certamente più favorevoli, risparmiando lavori e complicazioni inutili e costose.

Pregho l'onorevole ministro ed il relatore di volermi dare spiegazioni su questo punto, su chi, cioè, farà la stima dei terreni secondo l'articolo 7. Non credo che ciò sia nella competenza della Cassa Nazionale infortuni ma che piuttosto sia da attribuirsi agli agenti delle imposte, i quali, d'altra parte, non sono abbordanti e sono già sopraccarichi di lavoro.

Mi pare anzi che in un punto della legge si dica che alcuni ricorsi saranno decisi dagli agenti delle imposte. Ad ogni modo certo vi è qui un'incognita che dà da pensare.

Se le spese di amministrazione sono una necessità ineluttabile esse debbono, a mio avviso, essere limitate per quanto si può. È meglio che ciò che vien pagato dal contribuente vada direttamente allo scopo, e non si disperda in creazione di nuovi impiegati e nuovi uffici, dei quali abbiamo già grande abbondanza nel nostro paese.

Del resto, come ho detto in principio, io sono non solo favorevole a questo progetto di legge ma lo voterò con entusiasmo, come qualunque prova di giustizia, di equità e di amore che noi dobbiamo dare alle classi lavoratrici. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti dichiaro chiusa la discussione generale. Ha fa-

coltà di parlare l'onorevole ministro per l'industria, commercio e lavoro.

DE NAVA, ministro per l'industria, commercio e lavoro. Onorevoli senatori. Gli eminenti oratori che hanno preso parte a questa veramente elevata ed interessante discussione, mi pare che si possano classificare, secondo i tre punti di vista differenti, dai quali si sono collocati.

Un solo oratore, l'onor. Beneventano, è in fondo vero oppositore del principio della legge. L'onor. Garofalo, anzichè deciso oppositore, può riguardarsi come uno scettico, che dubita di tutto. Egli dubita della necessità del disegno di legge; dubita della opportunità di questo grande meccanismo che si vuole istituire; dubita financo dell'esistenza di un apprezzabile numero di infortuni agricoli, ai quali sia urgente venire in soccorso.

Seguono poi, e sono i più numerosi, tutti gli altri oratori, che si sono collocati da un punto di vista completamente favorevole; e cioè gli onorevoli Passerini, Tanari, Lambertini, Ferrero di Cambiano, Faina e Frascara. Questi ultimi, anzi, direi quasi che forse son troppo favorevoli, in quanto che non solo approvano il disegno di legge, ma chiedono che sia allargato e completato.

Risponderò a tutti gli oratori con brevissime osservazioni, perchè la stagione e l'ora non consentono lunghi discorsi, ed io non intendo intrattenere il Senato oltre e più di quanto è strettamente indispensabile.

L'onorevole Beneventano ha affermato che egli reputa giusto, equo, necessario pagare l'indennità agli infortunati; plaude anzi che nel disegno di legge siasi fissata in cifra precisa lo ammontare dell'indennità; ma egli in sostanza non vuole l'obbligatorietà dell'assicurazione. Egli dice: Dopo che avete affermato l'obbligo della indennità, dopo che avete stabilita una procedura semplice, lasciate che ciascuno paghi quello che deve, e che ciascuno agisca per ottenere quello che gli è dovuto.

Io non risponderò all'onor. Beneventano appellandomi a tutta quella larga copia di argomenti e di osservazioni su cui si fonda il grande principio sociale ed economico della assicurazione, e della obbligatorietà di essa. Credo più opportuno appellarmi ad una considerazione di indole pratica.

Dopo che si è affermato il diritto all'indennità, dopo che si è assicurata la procedura, si è forse garantito il pagamento? Evidentemente no. Il pagamento è garantito dalla possibilità di colui che deve pagare, di poter pagare; il pagamento è garantito dalla facilità, anzi dalla sicurezza di ottenere quello che si ha diritto di conseguire. Ora io faccio un caso pratico che dimostrerà subito all'onor. Beneventano che soltanto mediante l'assicurazione obbligatoria, il pagamento diventa certo e garantito.

Facciamo l'ipotesi di un proprietario di un ettaro solo di terreno, e che per disgrazia appunto a lui capiti l'infortunio mortale di un lavoratore, oppure un infortunio che produca un'invalidità permanente, pel quale occorra pagare tremila cinquecento lire di indennità.

Si ha un bello stabilire e fissare l'indennità e la procedura per ottenerla, ma come mai si riuscirà dal proprietario a pagare un'indennità, la quale è forse maggiore del valore stesso del fondo? Come si può pretendere che il proprietario sia espropriato di tutto o gran parte del suo avere per un infortunio?

Col sistema dell'assicurazione invece basta il pagamento di una piccola quota annuale perchè da una parte l'infortunato sia assolutamente sicuro di conseguire dall'Istituto assicuratore il pagamento, e dall'altra il proprietario non corra l'alea di un danno gravissimo, che egli probabilmente non sarebbe in grado di sopportare. È questo l'inestimabile vantaggio della mutualità e dell'assicurazione.

L'onorevole Beneventano ha accennato altresì alla questione della responsabilità civile ed alla necessità di apposite rigorose disposizioni. Ora su questo punto devo dichiarare all'on. Beneventano che il Governo non ha creduto di allontanarsi in questo disegno di legge che riguarda gli infortuni dei lavoratori dei campi dalla legge che concerne gli infortuni degli operai delle industrie. La responsabilità civile è regolata nella detta legge agli articoli 32 e 33; e come è noto l'azione di regresso è ammessa solo nei casi di dolo dell'operaio.

L'onorevole Beneventano consentirà, anche tenuto conto dell'ora, che io non riprenda qui la vecchia questione del dolo e della colpa in questa materia.

Parmi potere dire che la questione sia ormai sorpassata, ed in ogni modo è evidente che

non si potrebbe addurre alcuna ragione per la quale nel caso dell'infortunio agricolo, si debba allontanarsi dai principi consacrati nella legge sugli infortuni degli operai delle industrie.

Infine l'onor. Beneventano, per fermarmi alle sole considerazioni di indole generale, ha osservato che col sistema della assicurazione obbligatoria noi graviamo eccessivamente la proprietà fondiaria.

L'onorevole Beneventano è partito da un presupposto non esatto, vale a dire che la lira 1.50 per ettaro, fissata dalla Commissione come limite massimo dei contributi, sia un contributo uniforme, e quindi ha argomentato che i 27 milioni di ettari del territorio nazionale saranno gravati da 40 milioni, che peseranno sulla proprietà fondiaria. È questo un equivoco! La lira e cinquanta costituisce il limite massimo, ma le tariffe partiranno da contributi di pochi centesimi per ettaro, per giungere ai premi massimi di lire 1.50. Bisogna dunque tener presente il contributo medio. Questo contributo medio noi calcoliamo che forse non supererà i cinquanta centesimi, è quindi per i 26 milioni e mezzo di ettari, a quanto si calcola la proprietà coltivata in Italia, noi abbiamo fatto il conto (conto semplicemente probabile e di pura approssimazione) che il costo dell'assicurazione sarà di circa 13 milioni. Non è un onere assolutamente trascurabile; è anzi, lo dico subito, un onere sensibile, ma non tale da considerarsi intollerabile, ripartito come sarà, secondo la natura dei fondi, la maggiore eventualità di rischi, la specie di coltivazione, e il bisogno di minore o maggior mano d'opera e di più o meno intensa lavorazione.

L'onorevole Garofalo, nel cominciamento del suo discorso, ha tenuto a porre in rilievo, ed io di ciò lo ringrazio, una caratteristica dell'attuale disegno di legge, cioè che esso si allontana dai metodi ordinari delle assicurazioni. È bene che questa caratteristica sia, dinanzi al Senato, illustrata. Noi senza seguire pedissequamente altri paesi ci siamo allontanati dai metodi ordinari di assicurazione, in questo senso, che sostituiamo all'assicurazione per denuncia una vera e propria assicurazione collettiva territoriale, di diritto, di tutti i lavoratori che si trovino a lavorare sulla terra, e che sieno colpiti da infortuni. È un principio nuovo, di cui

faremo l'esperimento, ma che io ho fede riuscirà fecondo di utili risultati, e che risponde a criteri di grande praticità.

Questo sistema ha il vantaggio di evitare, oltre a molte spese, tutte quelle pratiche che principalmente ripugnano ai proprietari e ai conduttori: la necessità di tener registri, di far denunce, ritirare polizze, e tutte quelle altre formalità che sono molte volte più noiose e fastidiose dello stesso pagamento. (*Approvazioni*). Con questo sistema dell'assicurazione di diritto di tutti i contadini, e con la determinazione del contributo nella forma che l'onorevole Tanari ha con grande fervore applaudita, cioè mediante tariffe precostituite per zone, e infine con le indennità fisse, secondo una tabella, noi liberiamo di tutti i fastidi i proprietari, e inauriamo un meccanismo destinato ad agire quasi automaticamente.

Il contributo però, si noti, non è una vera e propria imposta. Esso sarà riscosso con le stesse forme dell'imposta fondiaria, come addizionale della imposta fondiaria, ma resta sempre un premio d'assicurazione.

Non è giustificata quindi l'illazione che ha tratto l'onor. Garofalo quando ha detto che noi non siamo più nel campo dell'assicurazione, e che agli infortunati si concede un vero e proprio sussidio, da parte dello Stato. Ciò non è assolutamente esatto. Siamo sempre nel campo di assicurazione. È una forma di assicurazione collettiva, ma è sempre un'assicurazione ed assicurazione mutua. Non è lo Stato che paga il sussidio: lo Stato si presta a fornire il mezzo per la riscossione dei premi. È una grande associazione mutua di tutta la proprietà fondiaria rustica italiana, che paga direttamente essa, con una gestione propria, gli infortuni. Non comprendo quindi come l'onor. Garofalo abbia potuto dire che non vi è alcun interesse da parte dei proprietari e dei conduttori d'intervenire nei Comitati di liquidazione e nelle Commissioni che debbono risolvere le contestazioni relative alle indennità. I proprietari hanno invece sommo interesse d'intervenire, perchè se si paga quello che non si deve, o si si paga più di quello che si deve, le conseguenze sono a carico degli associati; e se si verifica un disavanzo nella gestione, questo disavanzo sarà a carico dei proprietari. Se invece la gestione sarà fatta con economia e si

verificasse un avanzo, esso, dopo aver costituito il fondo di riserva, ridonderebbe a beneficio degli esercizi successivi e quindi potrebbe riuscire di sgravio del contributo assegnato ai censiti.

Nella non breve serie dei suoi dubbi l'onorevole Garofalo cominciò col meravigliarsi che, dovendo riparare e indennizzare un numero limitato d'infortuni, si crei invece una impalcatura con cui si assicurano 9 o 10 milioni di contadini. Onorevole Garofalo, questo è il meccanismo dell'assicurazione; ed è evidente che non possiamo prescindere dall'assicurare tutti i contadini, perchè non possiamo prevedere quale sarà il contadino infortunato. Tutti i nove o dieci milioni di contadini sono soggetti alla possibilità dell'infortunio.

La differenza fra numero degli assicurati e il numero degli infortunati non costituisce un difetto del sistema, ma è la chiave di volta del meccanismo. Quanto maggiore anzi è il margine di differenza fra il numero di coloro che si assicurano ed il numero di coloro che debbono fruire dell'indennità, tanto minore sarà la quota di premio che i soci debbono pagare. Dio ne guardi se tutti o quasi tutti coloro che sono assicurati fossero anche infortunati! Il meccanismo dell'assicurazione ne andrebbe per aria.

Vi saranno moltissimi che pagheranno per molti anni e ai quali, come notava l'onor. Faina, non accade di dover far liquidare alcuna indennità. Ma è certo preferibile l'alea di pagare una quota di premio poco sensibile, anziché soggiacere all'alea di un grosso pagamento una volta tanto.

L'onorevole Garofalo, proseguendo, domandava: ma in sostanza vi è veramente bisogno di questa previdenza dell'assicurazione? È vero che vi sia un rilevante numero di infortuni in agricoltura, al di fuori di quelli che avvengono a coloro che lavorano alle macchine? Una volta assicurati i lavoratori alle macchine e i tagliaboschi, pare, secondo l'onorevole Garofalo, non vi sia bisogno di ricorrere ad altra assicurazione. L'opinione espressa dall'onorevole Garofalo è un'opinione abbastanza diffusa e corrente, ma non è giustificata e non è suffragata dall'esperienza. L'esperienza presso di noi non è molto larga, e la si può desumere solo dalle Mutue che esercitano in ristrette zone. Vi sono però dei paesi che hanno da molto

tempo l'assicurazione sugli infortuni nell'agricoltura, dove su questa materia vi sono studi profondi, e pubblicazioni interessantissime. Per forza di cose cito il paese dove l'assicurazione ha avuto vita più feconda, intendo dire la Germania. Ebbene, ecco alcune cifre.

Nell'anno 1911, pel quale ho dati più sicuri, e limitandoci ai soli casi preveduti dal disegno di legge attuale, cioè a dire ai casi di morte e di invalidità permanente, in Germania, sopra 17 milioni di assicurati vi sono stati: infortuni mortali 2859, infortuni per inabilità permanente 21,415. Ciò importa una cifra di circa 25,000 infortunati soltanto per i casi più gravi.

Qualora si rifletta che gli infortuni mortali e per inabilità permanente rappresentano ordinariamente solo il 10 per cento della totalità degli infortuni, l'onor. Garofalo potrà rilevare quale sia il numero totale degli infortuni. Se noi facciamo la proporzione rispetto ai 9 milioni e mezzo di contadini che intendiamo di assicurare in Italia, gli infortuni mortali si deve presumere che potranno giungere a 1500, e quelli per inabilità permanente a circa nove o dieci mila.

I calcoli che si possono desumere dalle nostre statistiche darebbero delle cifre minori; ma credo più cauto appigliarmi alle statistiche di un paese dove l'assicurazione è quasi generale, perchè ci possono dare un criterio di maggiore approssimazione di fronte a quelle delle nostre Mutue, dove le assicurazioni si svolgono in zone determinate e selezionate.

È una opinione corrente, ma nemmeno giustificata quella cui l'onorevole Garofalo ha accennato: cioè che la maggior percentuale degli infortuni derivi dai lavori della macchina.

Dalle stesse statistiche tedesche si evince che mentre la percentuale d'infortuni dipendenti da motori è dell'8 per cento, quella per infortuni dipendenti da rotture o rovesciamenti di oggetti del 6 per cento, quella per cadute è del 26 per cento; quella per carico e scarico di prodotti del 9 per cento; quella degli infortuni dipendenti da mezzi di trasporto in genere del 19 per cento; quella per infortuni dipendenti da lesioni di animali del 14 per cento e quelli d'infortuni dipendenti da altri strumenti del 8 per cento. Dati più o meno conformi forniscono le statistiche di altre nazioni, e quelle dei nostri istituti d'assicurazione.

L'onorevole Garofalo infine notava che l'assicurazione lascia fuori quell'evento che è una delle più grandi cause d'infortuni nei lavori agricoli, e cioè la malaria. È vero, onorevole Garofalo, ma è altresì vero che la malaria non può rientrare nella categoria degli infortuni dipendenti da causa violenta, in occasione di lavoro. La malaria rientra nella categoria delle malattie professionali, che deve essere oggetto di apposite provvidenze.

Alla malaria può provvedersi solamente mediante l'assicurazione delle malattie, assicurazione della quale ha testè parlato l'onorevole Ferrero di Cambiano esprimendo il vivissimo augurio che vi si possa giungere senza ritardo. Ora su questo punto io ho avuto occasione di manifestare recentemente nell'altro ramo del Parlamento l'intendimento fermo del Governo, e cioè di mettere allo studio questo importante problema col proposito di avviarlo verso una concreta soluzione.

Passerò dopo ciò al gruppo degli oratori favorevoli, e cioè agli onorevoli Passerini, Lambertini, Ferrero di Cambiano, Faina e Frascara, i quali pur approvando, anzi plaudendo al disegno di legge, ne hanno notato alcune manchevolezze, domandando che il provvedimento sia più largo. Il senatore Passerini specialmente diceva che questa legge non deve essere considerata che come un acconto. È necessario, egli disse, procedere con maggiore larghezza; essere più audaci e più arditi nelle riforme sociali. Dichiaro subito che convergo con l'onorevole Passerini, e con gli altri oratori nella necessità di essere arditi ed audaci nelle riforme sociali, ma con alcuni limiti e con una certa misura, dettati da alcune imprescindibili esigenze.

Io non saprei esprimere meglio il mio pensiero che ricordando l'ammaestramento che sorge dalla leggenda di un famoso tempo orientale, al quale (si narra) si accedeva da tre porte consecutive. Sulla prima di esse era scritto: Sii audace. Sulla seconda: Sii sempre più audace. E sulla terza infine si leggeva: Non essere troppo audace!

Ora è indubitato che questo disegno di legge rappresenta un atto di audacia, in quanto d'un tratto proclama l'assicurazione obbligatoria di tutta la grande famiglia dei lavoratori della terra, assicurazione generale quale forse non vi è, così estesa, in nessun paese del mondo.

Noi siamo ancora più audaci quando a questa assicurazione obbligatoria diamo la forma che ho indicato, cioè una forma collettiva, di diritto, ciò che costituisce un esperimento assolutamente nuovo. Ma dopo di aver ciò fatto, io mi ricordo del monito della terza porta del tempo, e domando se non convenga procedere con cautela, e non pretendere da questo primo esperimento più di quello che esso può darci estendendo fin dal primo momento troppo largamente il campo dell'assicurazione.

Ed io non mi preoccupo tanto degli oneri finanziari, dei quali per altro non è lecito non tenere alcun conto; ma io mi preoccupo soprattutto delle difficoltà tecniche cui va incontro necessariamente un organismo di questo genere, nel suo primo esperimento.

Le domande di miglioramenti e completamente si possono riassumere in due capi. Esse riguardano in primo luogo la misura delle indennità; ed in secondo luogo l'estensione della indennità anche alle invalidità temporanee. Queste in sostanza sono le due principali richieste intorno alle quali si svolsero i discorsi che sono stati pronunziati.

In quanto al primo punto, cioè riguardo alla misura dell'indennità ritengo non sia assolutamente da abbandonare il metodo cui noi ci siamo attenuti, cioè quello di stabilire una indennità fissa, anziché una indennità commisurata al salario. Questa indennità fissa deve essere determinata, come ha ben detto l'onorevole Faina, ispirandosi anche a criteri sociali, e cioè tenendo conto dell'efficienza economica del lavoratore infortunato, e delle conseguenze che produce l'infortunio nella famiglia.

Ora io credo, salvo eventuali miglioramenti, che la tabella che noi abbiamo presentato non abbia trascurato questi criteri, giacché essa cerca di commisurare l'indennità in relazione all'età, al sesso, ed alle condizioni familiari, poiché si accresce l'indennità quando l'infortunato ha figli minorenni.

Ciò risulta da una nota alla tabella alla quale forse l'on. senatore Faina non ha posto mente. Ripeto però che stimo opportuno mantenere la fissità dell'indennità per una ragione cui, del resto, ha anche accennato il senatore Tanari, e cioè che la commisurazione al salario, per quel che riguarda gli infortuni agricoli, incontra non lievi difficoltà.

Queste difficoltà sono note. Noi non possiamo obbligare il conduttore di fondi a tenere i libri-paga. D'altronde i salari agricoli sono assai fluttuanti, fluttuanti in relazione alle stagioni ed alla qualità dei lavori. Sono altresì di difficile determinazione, avuto riguardo al fatto che spesso vi sono comprese corrisposte in natura. Ed infine noi contempliamo nella legge moltissime persone che non sono veramente salariate; ond'è che pel maggior numero dei casi si dovrebbe calcolare un salario presuntivo, cosa assai complicata e fonte di contestazioni.

Per queste ragioni abbiamo creduto essere più conveniente, trattandosi di assicurare circa dieci milioni di lavoratori, di attenersi ad una tabella fissa, commisurata ad un salario medio per tutto il Regno. Può darsi che la tabella si presti a qualche rilievo, ma io non credo che essa sia troppo lontana dalla giusta valutazione del salario medio, giusta valutazione che, peraltro, è cosa difficilissima. Ma poiché questa tabella è stata tacciata di eccessiva strettezza, io credo conveniente confrontarla con le indennità che attualmente sono corrisposte da quelle Casse mutue, le quali hanno il sistema dell'indennità fissa. Fra queste vi è appunto la Cassa agraria di Bologna.

Ora, la Cassa agraria di Bologna, che è quella che dà le indennità più larghe, dà all'uomo, in caso di morte, 2500 lire, ed in caso d'invalidità permanente totale, 3000 lire. Nella nostra tabella, dove vi è la distinzione secondo l'età, nel caso di morte, se si tratta di un uomo da 24 a 55 anni, si dà la stessa indennità che accorda la Cassa agraria di Bologna, cioè 2500 lire. Si dà meno soltanto per gli uomini da 55 a 70 anni.

Per l'invalidità permanente la Cassa agraria di Bologna dà, come ho detto, 3000 lire, ma la nostra tabella, per un lavoratore da 24 a 55 anni, cioè per quello che è colpito nel momento della sua maggiore virilità, e quando la sua efficienza economica è maggiore, concede 3250 lire, cioè più della Cassa di Bologna. È minore negli altri casi, è vero; ma bisogna anche non dimenticare il beneficio pel quale l'indennità è aumentata quando vi siano dei figli, ed io sono disposto su questo punto a introdurre, se occorre, qualche altro miglioramento.

Non vi è dunque una così grande differenza, come pareva esultando gli oratori che ne hanno

parlato, nè può dirsi che le indennità fissate in questa tabella sieno assolutamente insufficienti.

Vi è ora la questione assai più grave dell'invalidità temporanea, questione sulla quale io desidero manifestare chiaramente il pensiero mio. È indubitato che i casi d'invalidità permanente, rispetto a quelli che producono invalidità temporanea, raggiungono una percentuale limitata, forse il 10 per cento, ed io riconosco che se si vuole in questa materia fare opera completa di previdenza sociale, conviene anche contemplare entro certi limiti, i casi d'invalidità temporanea. Quale è la ragione principale, e direi quasi esclusiva, per cui noi crediamo, salvo migliore avviso del Senato, che per il momento convenga escludere l'invalidità temporanea? Perché il sistema di provvedere a tali casi mediante la legge sugli infortuni è un sistema antieconomico; perchè le spese di gestione, e di accertamento sono così gravi che eguagliano forse se non superano, le indennità assai esigue che si possono dare per le invalidità temporanee. (*Approvazioni*).

Questa è la principale, forse l'esclusiva ragione per cui ci siamo astenuti dal comprendere anche l'invalidità temporanea. Non è facile fare in questa materia calcoli precisi. Si tratta di calcoli presuntivi, ma è bene indicarli. Se si volesse accettare, con una limitazione, l'emendamento proposto dall'on. Ferrero di Cambiano, e si ammettessero i casi di invalidità temporanea per malattie al di là dei venti giorni, (i quali rappresentano il 20 o il 25 per cento di tutte le invalidità temporanee), l'onere finanziario che graverebbe sulla proprietà fondiaria non sarebbe forse assai grosso; si calcola che non supererebbe probabilmente un milione e mezzo. Ma, notare, si calcola che le spese di gestione ammonterebbe a più di un milione. È il calcolo fatto dai tecnici! E questa considerazione importantissima è quella che ha indotto quei paesi in cui il sistema di assicurazione ormai ha lunga vita, a trattare l'invalidità temporanea, anche in caso di infortuni, come caso di malattia.

In Germania l'invalidità temporanea nel primo suo periodo è garantita dall'assicurazione contro le malattie. È evidente che l'assicurazione per le malattie costa molto meno, e a prescindere dalla considerazione che il lavoratore paga anche la sua quota, l'accertamento è assai più

facile, potendosi completamente fare astrazione dall'inchiesta, e dall'accertamento della causa della malattia stessa, e dalle conseguenti controversie. Basta accertare che esiste la malattia. È, un procedimento assolutamente diverso.

A me pare che l'espedito trovato dall'Ufficio centrale, di stabilire che l'assicurazione contro l'invalidità temporanea debba essere senz'altro attuata entro i tre anni, qualora non si provveda coll'assicurazione delle malattie, possa corrispondere ai desideri che vedo prevalenti nel Senato, e corrisponderebbe altresì al pensiero del Governo, il quale vuole in un modo o nell'altro che anche l'invalidità temporanea sia coperta in un determinato periodo di tempo dall'assicurazione.

Onorevoli senatori, volendomi limitare alla sola discussione generale non dirò altro, poichè tutte le altre osservazioni possono essere oggetto di esame discutendosi i singoli articoli. Alle osservazioni d'indole generale avendo risposto con queste brevi parole, finisco. Ma prima di chiudere desidero manifestare tutto il mio compiacimento per l'alto sentimento patriottico e politico a cui si è ispirata quest'alta Assemblea fortemente volendo che, prima di separarsi, questo disegno di legge fosse discusso; questo disegno di legge che è atto importantissimo di previdenza sociale. (*Approvazioni*).

L'onorevole Cavasola, relatore dell'Ufficio centrale, nella sua perspicua relazione ha detto che noi non dobbiamo considerare questo provvedimento come un premio agli innumerevoli oscuri eroi che sotto il vessillo della patria combattono, e spesso sacrificano la loro giovinezza e la loro vita; ben altro è il premio che essi attendono, dice l'onor. Cavasola: « premio unico, uffissimo per i combattenti di tutte le classi sociali sarà la grandezza della nazione al cospetto del mondo ».

È verissimo; noi dobbiamo considerare questo provvedimento esclusivamente come un atto di giustizia sociale, poichè non è lecito concepire una disparità di trattamento tra operai e contadini.

Dobbiamo considerare questa proposta come uno dei primi atti di una serie di provvedimenti da prendersi a favore dei lavoratori dei campi, a favore dei lavoratori di questa *magna parvus frugum Saturnia tellus*, la quale è destinata a trovare nel rifiorire dell'agricoltura



nuove e più rigogliose sorgenti di prosperità e di grandezza. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. Io crederei di pregiudicare l'impressione prodotta in Senato dalla chiarissima esposizione delle ragioni della legge fatta dal ministro (*bene*) se prendessi la parola per ritornare sulla questione generale.

D'altronde, a mio giudizio, tutti gli argomenti sono stati tenuti nella debita considerazione dal ministro e a tutti egli ha dato risposta convincentissima. Io perciò prego il Senato, anche se questo sia in contrasto con la consuetudine, di riservarmi la parola sui diversi articoli per rispondere agli oratori che hanno fatto delle osservazioni particolari (*benissimo*), e se il Senato non ha nulla in contrario io rinuncio a parlare sulla discussione generale.

PRESIDENTE. Essendo già stata chiusa la discussione generale, procederemo alla discussione degli articoli nella prossima seduta.

#### Interrogazione.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente interrogazione:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole Presidente del Consiglio per sapere se non ritenga necessario e indispensabile che chi è investito dell'alto comando delle forze navali abbia a risiedere sulle navi.

« BERGAMASCO ».

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Prego il senatore Bergamasco di sospendere lo svolgimento di questa interrogazione. Sia perchè non è presente il ministro della marina...

(*Una voce*: Non può essere presente).

BOSELLI, *presidente del Consiglio*... Lo sarà tra breve; e sia perchè per rispondere ad essa dovrei entrare in considerazioni che il momento e la opportunità non consentono.

Io conosco i sentimenti del senatore Bergamasco; e sono certo che questa sua interrogazione muove solamente dalla grande sollecitudine, che egli ha perchè la nostra marina prosegua sempre con la maggiore compagine di efficienza gloriosa, e in modo anche da escludere tutte quelle discussioni che possono pregiudicare questa compagine; e so, per altra parte, che il senatore Bergamasco ammira al pari di me i servizi che la nostra marina da guerra già rese alla presente impresa nazionale, e al pari di me confida in quelle altre prove di valore che la marina italiana darà nella guerra nostra e nella guerra della civiltà. (*Bene*).

Perciò egli, che nutre questi sentimenti, e che sa che questi sentimenti sono conformi ai miei, non vorrà insistere per uno svolgimento prossimo della sua interrogazione, affidandosi ai sentimenti miei; ed io considererò la sua interrogazione con quella ponderazione che merita tutte le interrogazioni che vengono da membri del Senato del Regno. (*Bene*).

BERGAMASCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO. Quando redassi la mia interrogazione non mi dissimulai la grande delicatezza dell'argomento, che essa investiva; tuttavia prevalse in me il fermo convincimento di rendere un servizio alla nostra valorosa marina e per essa al paese.

La risposta cortesissima dell'onorevole Presidente del Consiglio; l'omaggio che egli ha reso al sentimento che muove la mia interrogazione, la sua assicurazione che il sentimento mio è da lui perfettamente condiviso, e l'invito ad aver fiducia in lui, mi persuadono ad accedere al suo desiderio, cioè a rinviare lo svolgimento di questa interrogazione. (*Bene*).

PRESIDENTE. Allora lo svolgimento di questa interrogazione è rinviato ad epoca indeterminata.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione:

Senatori votanti . . . . .	76
Maggioranza . . . . .	39

Ebbero voti:

Il senatore Tommasini . . . . .	37
« Mazzioti . . . . .	30

Voti nulli o dispersi . . . . .	2
Schede bianche . . . . .	7

Vi sarà ballottaggio fra i senatori Tommasini e Mazziotti.

#### Sull'ordine dei lavori del Senato.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che l'esercizio provvisorio e le altre leggi da discutersi prima delle vacanze non possono essere messe all'ordine del giorno che nella seduta di lunedì, nel qual giorno si potrebbe anche continuare e terminare la discussione sul disegno di legge per gli infortuni.

*Voci.* Domani, domani.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Prego vivamente l'on. Presidente del Senato di voler consentire che si continui la discussione sul progetto di legge per gli infortuni agricoli nella seduta di domani, poichè la stessa seduta di domani non basterà forse ad esaurire la discussione essendo il disegno di legge composto di parecchi articoli ed essendo stati presentati vari emendamenti.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *presidente della Commissione di finanze.* Faccio notare al Senato che la Commissione di finanze che esamina il progetto di legge per l'inchiesta parlamentare sulle Esposizioni, non potrà presentare la relazione se non domani ed il disegno di legge non potrebbe andare all'ordine del giorno se non dopo domani.

PRESIDENTE. Allora, se non si fanno osservazioni in contrario, domani, domenica, vi sarà seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

#### I. Discussione del seguente disegno di legge:

Istituzione di una Commissione parlamentare per l'esame della tariffa doganale (N. 371).

II. Votazione di ballottaggio per la nomina di un membro del Consiglio Superiore di pubblica istruzione.

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (N. 360).

La seduta è sciolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 19 luglio 1917 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.